

**PUBBLICATO SU AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE IL 23/12/2021**

**REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze**

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	3048
Data del provvedimento	23-12-2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Procedura negoziata <i>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43 , FIRENZE. CUP: D17H20007490002.CIG 9042597B19</i> (Art. 1 co.2 lett. b) Legge n. 120/2020 e s.m.i. Approvazione atti di gara (lettera di Invito, schema lettera contratto, allegati) . Individuazione Responsabile del Procedimento di Gara e assistenti. Approvazione modifiche capitolato speciale appalto

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	GUTTADAURO SARA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
225	Altri oneri diversi di gestione	3B070316	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	53	Schema lettera invito e modelli allegati
B	11	Schema lettera contratto
C	80	Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23/07/2020;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la Delibera n.885 del 16/06/2017 come modificata dalla delibera n. 1348 del 26/09/2019 di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli atti tecnici e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’adozione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara e per la stipula del contratto;
- la Delibera n. 204 del 20/02/2020 con la quale, alla luce delle modifiche al Codice dei contratti pubblici apportate dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, sono state approvate le disposizioni operative per gli “affidamenti diretti” ex art. 36, comma 2, lettere a) e b);
- la Delibera n. 1176 del 15/10/2020 con cui, vista l’entrata in vigore in data 15 settembre 2020 della L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che introduce una disciplina derogatoria delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, sono state approvate le nuove disposizioni operative per le procedure degli “affidamenti diretti” e le modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*”;
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di “*Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (Decreto *Semplificazioni*);
- Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in Legge 104 del 29 luglio 2021, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (N. 4) “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione elenchi di operatori economici*”;

Dato atto che con delibera n. 1909 del 09-12-2021 è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica l’Ing. Sergio Lami a decorrere dal 15-12-2021;

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata integralmente la Delibera n. 1810 del 18-11-2021 relativa ai **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO**

FAMILIARE PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43 , FIRENZE. CUP: D17H20007490002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stata approvato il Progetto esecutivo dell'intervento come sopra denominato, e indetta gara d'appalto, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. b) Legge n. 120/2020 – come modificato ex art.51 co.1 lett.a) sub2.2 Legge 108/2021 (deroga art 36 D.LGS. 50/2016), mediante procedura negoziata da svolgersi tramite sistema telematico acquisti della Regione Toscana – START, con consultazione di almeno 5 operatori economici, selezionati dal vigente Elenco Aziendale degli Operatori Economici, tra quelli in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alla tipologia dei lavori che compongono l'intervento, per un importo complessivo per le opere pari a € 210.058,03 di cui € 202.915,76 per lavori (categoria prevalente OG1, scorporabili OS28 e OS30) e € 7.142,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- è stato approvato il Quadro economico dell'intervento;

Preso atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Luca Meucci, Direttore della SOC Gestione Investimenti Zona Firenze;

Ritenuto necessario approvare con il presente provvedimento e in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 885 del 16.06.2017 citata in premessa, lo schema di lettera d'invito per l'affidamento in oggetto e relativi allegati modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta, documenti **allegati A)** e lo schema di lettera contratto **allegato B)**, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Preso atto che in applicazione delle nuove disposizioni in materia di subappalto derivanti dalle modifiche apportate, ai sensi della L. 108/2021, all'art. 105 del Codice dei Contratti, in vigore a partire dal 1.11.2021, si è reso necessario apportare delle modifiche ai corrispondenti articoli del CSA, già approvato unitamente alla documentazione progettuale e che sono riportate nel nuovo aggiornato CSA **allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto**; in particolare il RUP ha introdotto una limitazione al subappalto motivando come segue: *“ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto di dover mantenere il controllo dei lavori per la parte complessiva di tempistica, logistica e sicurezza, il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 è ammesso nella misura percentuale massima del 40,00% dell'importo delle lavorazioni stesse.”*

Richiamata la deliberazione nr. 885 sopraindicata la quale tra l'altro, stabilisce che l'esame della documentazione amministrativa, in tutte le procedure di gara, è attribuito alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, il cui *“Direttore svolge le funzioni di responsabile del procedimento di gara, ai sensi della L.241/90, salvo sua diversa indicazione ai sensi della medesima Legge. Le operazioni si svolgono in seduta pubblica, e sono coordinate dal Responsabile del procedimento di gara predetto, assistito da almeno due dipendenti amministrativi (...), individuati dal Direttore della stessa, che assumono anche il ruolo di testimoni, ai sensi del R.D. nr. 827/1924, e che sottoscrivono il verbale delle operazioni di gara”*;

Ritenuto pertanto opportuno, per ragioni di economicità amministrativa, individuare fin d'ora il Responsabile del Procedimento di gara e i relativi assistenti addetti all'esame della documentazione amministrativa, come specificato al punto sub 2) del dispositivo del presente atto;

Preso atto infine che ai sensi della deliberazione n. 1121/2020 di ANAC (“Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021”), le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell'Autorità medesima, un contributo determinato in relazione all'importo posto a base di gara, che nel caso di specie ammonta a complessivi 225,00 euro, somma gravante sul relativo Conto Economico 3B070316 “Altri oneri diversi di gestione” del Bilancio anno 2021;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi per procedere celermente all'avvio dei lavori;

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo Dott. Massimo Martellini nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura della Dr.ssa Sara Guttadauro, P.O. Procedure di affidamento diretto e negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare lo schema di lettera d'invito con i relativi modelli allegati, per l'affidamento mediante procedura negoziata dei *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43 , FIRENZE*. CUP: D17H20007490002 CIG: 9042597B19 documenti **allegati sotto la lettera A)**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di individuare fin d'ora il Responsabile del Procedimento di gara e i relativi assistenti addetti all'esame della documentazione amministrativa e dell'offerta economica come di seguito specificato:

- *Responsabile del Procedimento di gara*: Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo,
- *Assistente al Responsabile del Procedimento di gara*: assistente amministrativo in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze Arch. Chiara Lascialfari;
- *Assistente al Responsabile del Procedimento di gara con funzioni di Segretario verbalizzante*: assistente amministrativo in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze Ing. Luca Novelli;

dando atto che in caso di necessità, quali assenze ed impedimenti, è nominato fin da ora come *Membro supplente degli Assistenti al Responsabile del Procedimento di gara* la Sig.ra Maria Christina Funis assistente amministrativo in servizio presso la S.O.C. Appalti e supporto amministrativo. Ulteriori diverse individuazioni e/o sostituzioni in caso di necessità potranno avvenire con formale nota del Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo.

3) di approvare il nuovo documento aggiornato CSA allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 105 del Codice appalti in tema di subappalto e vigenti a partire dal 1.11.2021;

4) di dare atto che ai sensi della deliberazione n. 1121/2020 di ANAC ("Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021"), le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell'Autorità medesima, un contributo determinato in relazione all'importo posto a base di gara, che nel caso di specie ammonta a complessivi 225,00 euro, somma gravante sul relativo Conto Economico 3B070316 "Altri oneri diversi di gestione" del Bilancio anno 2021;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: avvisi e bandi nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
Dr. Massimo Martellini



**AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO**

Firenze, li **xx/xx/2021**

Prot. **xxxxxxxxxx**

*Spett.le
OMISSIS*

**PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MODALITA' TELEMATICA
MEDIANTE INVITO DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI**

Art. 1 co.2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 – come modificato ex art.51 co.1 lett.a) sub2.2 D.L.77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 (deroga art 36 D.LGS. 50/2016)

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43 , FIRENZE. CUP: D17H20007490002. CIG: **xxxxxxxxxxxxxx**

PREMESSA

L'Azienda USL Toscana centro, (di seguito Stazione Appaltante), intende procedere all'affidamento in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co.2 lett.b) D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 come modificato ex art.51 co.1 lett.a) sub2.2 D.L.77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (deroga art 36 D.LGS. 50/2016).

La presente LETTERA DI INVITO indica i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi.

La gara si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice: le offerte dovranno essere formulate dagli **operatori economici invitati** e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all'indirizzo URL: <https://start.toscana.it>,

ENTRO LE ORE **10,00 del giorno **xxxxxxxxxx 2021**.**

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad **€ 210.058,03** (cui € 202.915,76 per lavori e € 7.142,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo determinato mediante applicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza.

Luogo di svolgimento dei lavori: Immobile sito in Via della Colonna 43 - Firenze.

Deliberazione a contrarre: n.1810 del 18/11/2021.

Determina di approvazione atti di gara: n. **xx del xx/xx/2021** del Direttore SOC Appalti e Supporto amministrativo.

Progetto esecutivo dei lavori: il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 30/09/2021. Le lavorazioni sono descritte in dettaglio nel capitolato speciale di appalto e nella documentazione di gara di cui all'ELENCO ELABORATI PROGETTO, disponibili all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it>

Lavorazioni: Categoria prevalente: OG1, classe I; categorie scorporabili: OS30 e OS28 dimostrabili mediante i requisiti art. 90 del D.P.R. 207/2010, ovvero attestazione SOA corrispondente alle relative lavorazioni, classe I.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice: l'Ing. Luca Meucci Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze, afferente al Dipartimento Area Tecnica.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI:

- Direttore Lavori: Arch Dafne Fontani
- Direttore Operativo O.E.: Arch Anna Carlomagno
- Direttore Operativo I.E. e I.M.: Ing. Antonio Pagano (incarico)
- Ispettore di cantiere: Geom.Ivan Capanni
- Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione: Ing. Antonio Pagano (incarico)

Responsabile del Procedimento di Gara: (art. 6 della Legge 241/1990) Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda Usl Toscana centro.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni) convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
- Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con Legge n. 108 del 29 Luglio 2021;
- D.P.R. 207/2010 per quanto ancora non abrogato ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs 50/2016;
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - DM LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- Decreto del MIT 49/2018;
- L.R. n. 38/2007 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
- Linee guida n. 4 ANAC;
- Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (consultabili all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/site-references/progetto>);
- nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA

1.1 L’appalto, come meglio specificato del Capitolato Speciale d’appalto e nella documentazione progettuale, ha per oggetto opere di manutenzione straordinaria di alcuni locali , attualmente in disuso, che precedentemente erano adibiti a scuola dell’infanzia, facenti parte del complesso “Ospedale degli Innocenti”, gli interni devono essere adattati per renderli idonei a trasferirvi le attività consultoriali programmate.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, nonché secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.

1.2 L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € **210.058,03**, oltre IVA di legge, di cui :

- soggetti a ribasso € **202.915,76** per lavori a corpo;

Sono compresi negli importi soggetti a ribasso i costi per la manodopera stimati dalla stazione appaltante per € 71.780,12 (incidenza del 35,374%)

- non soggetti a ribasso € **7.142,27** per costi relativi alla sicurezza,.

1.3 Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Lavorazioni	Categorie all.A D.P.R. 207/2010	Classifica art.61 DPR 207/2010	Importo (euro)	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1	I	€ 125.021,75 oneri sicurezza inclusi	59,52%	prevalente	SI quota massima 40%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	requisiti art. 90 D.P.R. n. 207/2010	€ 34.794,50	16,56%	scorporabile	SI al 100%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	requisiti art. 90 D.P.R. n. 207/2010	€ 50.241,78	23,92%	scorporabile	SI al 100% no avvalimento
Totale			€ 210.058,03	100,00%		

Ai fini del subappalto trova applicazione l'art. 105 del Codice, comma 1 , secondo il quale non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto di dover mantenere il controllo dei lavori per la parte complessiva di tempistica, logistica e sicurezza, **il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 è ammesso nella misura percentuale massima del 40,00% dell'importo delle lavorazioni stesse.**

Per le lavorazioni appartenenti alle **categoria scorporabile OS28 e OS30**, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'appalto, scorporabili e a qualificazione obbligatoria, il subappalto è ammesso integralmente, fino al 100% delle lavorazioni.

Per la **categoria scorporabile OS30**, qualificata come SIOS (art.2, co.1 D.M. MIT n.248/2016, emanato in attuazione dell'art. 89, comma 11, del Codice) non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.1, comma 2, dello stesso D.M;

Costituisce in ogni caso requisito indispensabile per l'esecuzione delle lavorazioni sugli impianti idrico sanitari, termici e di condizionamento, elettrici e speciali, il possesso di abilitazione di cui al D.M. Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37

1.4 La stazione appaltante si riserva di apportare modifiche in aumento, ai sensi dell'art.106, co.1 lett a) Codice contratti, laddove al momento della consegna del cantiere non sia ancora cessato lo stato di emergenza sanitaria, ad oggi proclamato fino al 31 marzo 2021, o in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso.

Tali modifiche avranno ad oggetto gli oneri derivanti dalla messa in atto delle misure ANTICOVID-19 all'interno del cantiere, così come previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro fra Governo e parti sociali – allegato al DPCM 20/4/20 -, e come specificato nella Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25/05/2020.

In particolare saranno riconosciuti importi aggiuntivi per un massimo di € 9.465,03, oltre IVA, quali ONERI MISURE ANTICOVID19 (derivanti dalla rideterminazione totale sulle lavorazioni, sulla sicurezza da PSC e incremento del 2% spese generali); le spese generali saranno riconosciute e calcolate al netto del ribasso d'asta.

1.6 Il contratto sarà stipulato “a corpo” secondo la definizione di cui dell’art. 3 lett.ddddd) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. – e dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Il contratto sarà concluso per corrispondenza secondo l’uso del commercio, mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32, comma 14, del Codice).

1.7 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1.8 L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via di urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 dello stesso Codice.

2.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

2.3 Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice come di seguito descritto.

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo orizzontale**, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per ogni categoria di lavorazioni, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo verticale**, si applica quanto disposto dall’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 48, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

Ai fini della qualificazione del presente affidamento, i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ma la mandataria deve comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e concorrono e qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale. **Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.**

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare al medesimo lotto anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di partecipazione alla gara, salvo che per le ragioni

indicate all'art. 48, comma 7 - bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

2.4 Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, che hanno depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o che sono stati ammessi a concordato preventivo possono concorrere alle condizioni previste, rispettivamente, dal comma 4 e dai commi 5 e 6, dell'art. 110 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (Consorzi ordinari di concorrenti).

Si precisa pertanto che

a) **l'operatore economico che ha depositato la domanda per l'ammissione al concordato preventivo**, tra il momento del deposito della domanda e il momento del deposito del decreto del Tribunale di dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, è sempre tenuto ad avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del Codice. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a altra procedura concorsuale.

b) **l'operatore economico ammesso al concordato preventivo** non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto, ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice;

c) **l'operatore economico ammesso al concordato preventivo** non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che l'impresa in concordato sia tenuta ad avvalersi di altro operatore economico, ai sensi del comma 6 dell'art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo sottoposta a altra procedura concorsuale;

2.5 – AVVALIMENTO (solo per le categorie OG1 e OS28)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando **l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.**

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'organismo di verifica richiede per iscritto al concorrente, con comunicazione da inviarsi tramite il programma START e per PEC, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE, il Modello A.2 bis e la dichiarazione integrativa di cui al Mod. A.2.1 della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante **Soccorso istruttorio** (Vedasi paragrafo 8 della presente lettera di invito), la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

2.6 Non è previsto sopralluogo obbligatorio dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.

2.7 Essendo l'importo a base di gara maggiore di € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1121 del 29/12/2020, gli operatori economici invitati **sono tenuti**, quale condizione di ammissibilità alla gara, al pagamento del contributo pari a **€ 20,00** a favore dell'ANAC medesima, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 6. "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE".

3. REQUISITI DI SELEZIONE

3.1 Gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione di cui all'art. 83 del Codice, a **pena di esclusione**, e precisamente:

3.1.1 requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A) o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative).

3.1.2 requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa:

- a) per le lavorazioni della **categoria prevalente OG1** gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. – nello specifico in **classifica I o superiori**;
- b) Per le lavorazioni riconducibili alla **categorie scorporabili OS28 e OS30 (SIOS)**, di importo inferiore a euro 150.000, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento generale, che di seguito si elencano:

- 1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d'invito non inferiore all'importo complessivo delle categorie cui i lavori si riferiscono;
- 2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d'invito;
- 3) adeguata attrezzatura tecnica.

I requisiti tecnico organizzativi, di cui alla precedente lettera b) possono essere dimostrati, per i concorrenti in possesso dell'attestazione rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, con l'attestato SOA, in corso di validità, nella categorie OS28 e OS30 - classifica I o superiore.
Pertanto non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso di tali requisiti.

Si precisa che, per il principio di assorbenza (art. 79, comma 16 D.P.R. 207/2010 e art. 3, D.M. 248/2016) "L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28, OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta". Pertanto i requisiti previsti per la qualificazione nelle lavorazioni riconducibili a tali categorie e previste dal presente appalto, possono essere dimostrati in alternativa per una o più di suddette lavorazioni anche con il possesso della categoria SOA OG11 "Impianti tecnologici" – per la classifica adeguata ai lavori da assumere.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura dell'operatore economico in forma singola o associata, si precisa che:

- le lavorazioni riconducibili alla categoria OS30, a qualificazione obbligatoria e qualificate come SIOS non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Qualora l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti indicati alla precedente lettera b), possono essere integralmente subappaltate ad impresa in possesso di idonea qualificazione. In tal caso l'operatore economico dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarare di voler subappaltare tali lavorazioni (*subappalto qualificante*) ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione;

- le lavorazioni riconducibili alla categoria OS28, a qualificazione obbligatoria, qualora l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti indicati alla precedente lettera b), possono essere integralmente subappaltate ad impresa in possesso di idonea qualificazione. In tal caso l'operatore economico dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarare di voler subappaltare tali lavorazioni (*subappalto qualificante*) ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione;

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, il concorrente pertanto può partecipare qualora qualificato nella categoria prevalente OG1 per un importo cui corrisponda adeguata classifica, che comprenda anche l'importo delle parti di categorie scorporabili per le quali non è qualificato e che pertanto deve subappaltare, in caso di mancanza di qualificazione, è comunque necessario il ricorso all'ATI obbligatoria per partecipare alla gara.

Costituisce in ogni caso requisito indispensabile per l'esecuzione dei lavori sugli impianti idrico sanitari, termici e di condizionamento, elettrici e speciali, il possesso di abilitazione di cui al D.M. Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

3.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS** reso disponibile su ANAC. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato> secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare, compilando i campi richiesti dalla procedura. Il sistema genera un codice "PASSOE" da scansionare ed inserire nella busta virtuale A, contenente le richieste di carattere amministrativo (v. punto sub A.5 del successivo paragrafo 6. Modalità di presentazione delle offerte).

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che la Stazione Appaltante, dovendo ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, in caso della mancata produzione del PASSOE o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione – senza applicazione di sanzione alcuna – entro un termine perentorio (deliberazione ANAC n. 157 del 18.02.2016).

La verifica dei requisiti non acquisibile o non acquisita tramite il sistema AVCPASS sarà svolta in modo autonomo nel rispetto della normativa.

In particolare, i requisiti di ordine speciale relativamente all'art. 90 del DPR n. 207/2010 potranno essere comprovati attraverso la documentazione indicata al successivo paragrafo 11, punto 11.7, della presente lettera di invito.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

4.1 L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e art. 1 co.3 del DL Semplificazioni, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza). In caso di eventuali lavorazioni computate a misura il ribasso sarà applicato uniformemente ai prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi facente parte della documentazione tecnica di gara, depurati della percentuale degli oneri della sicurezza.

4.2 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL Semplificazioni, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi del comma 2, 2bis e 2 ter dell'art. 97 del Codice.

4.3 In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice e procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

4.4 L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

5. GENERALITA', INFORMAZIONI E MODALITA' OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1 Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando *username* e *password* scelte al momento dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo paragrafo 6.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste **al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5, del Codice.

5.2 Le modalità di presentazione dell'offerta sono disciplinate, oltre che dalla presente lettera di invito, dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale" - START, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

5.3 Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante saranno inviate a mezzo posta elettronica certificata, tramite il sistema START, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale".

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Azienda e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di questa ulteriore comunicazione a mezzo email; resta fermo in ogni caso quanto precedentemente previsto,

ovverosia che le comunicazioni si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara e accessibile previa identificazione dell'operatore economico al sistema START, area che ciascun operatore economico partecipante è tenuto a consultare adeguatamente.

Eventuali **comunicazioni aventi carattere generale**, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicati" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara sotto la voce "Comunicazioni".

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

5.4 Le comunicazioni di cui agli artt. 76, commi 2-bis e 5, e 83, comma 9, del Codice sono effettuate, oltre che su START, anche mediante posta elettronica certificata; pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell'apposito spazio previsto all'interno della Domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5.5 Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l'apposita funzione "**Chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara sotto la voce "Comunicazioni".

Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte. Le risposte verranno altresì pubblicate in forma anonima sul sito nella sezione "Comunicati" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara sotto la voce "Comunicazioni".

N.B. La Stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il giorno 03/01/2022.**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5.6 Possesso di un certificato qualificato di firma elettronica. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile *on line* sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1 L'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il seguente termine perentorio:

Data:	xx	xxxxxxx	2021	Ora:	10.00
-------	----	---------	------	------	-------

la documentazione elencata ai successivi punti

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (descritta nel seguente paragrafo 6.3 A) nei punti A.1, A.2, A.2 bis, A.2.1, A.3, A.4, A.5)

B) OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto 6.3 B) – Offerta economica

6.2 Si precisa che, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice l'offerta presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è irregolare, pertanto il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

6.3 A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) La **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"**, non soggetta ad imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n.7 del 05/01/2021, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto **A.2**, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale e suoi allegati e nello schema di lettera contratto;
- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione Appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La domanda di partecipazione è generata automaticamente dal sistema telematico. Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;**
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare il documento "domanda di partecipazione"** accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

ATTENZIONE: Qualora l'operatore economico partecipante alla gara sia un **Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice, non ancora costituito**, per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere selezionata - al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta - quale forma di partecipazione, tra quelle proposte dal sistema START, la seguente: **"RTI COSTITUENDO"**. In tal caso, l'offerta economica generata automaticamente dal sistema START conterrà l'impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata quale mandataria. **Si invitano, comunque, gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "offerta economica"**, ivi compreso la presenza della suddetta dichiarazione di impegno che costituisce elemento essenziale dell'offerta in quanto impegno

giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante, e pertanto la sua omissione è causa di esclusione dalla gara.

L'operatore economico **deve indicare** i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto**, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- **la mandataria** dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi *form on-line*, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; **di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

- **per ogni membro** dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- **ognuno dei membri** dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Pertanto:

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la propria "domanda di partecipazione";**

- **nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva" da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.**

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" generato dal sistema; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo utilizzando la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE B) e C)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice), indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- **firmare digitalmente** la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Nel caso in cui la "Domanda di partecipazione" e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura denominato "Procura o dichiarazione sostitutiva" l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A.2 Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e sul possesso dei criteri di selezione previsti dall'art. 83 del Codice, previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del DPR 445/2000, attraverso il DGUE, modello disponibile nella documentazione di gara, e attraverso il Modello A.2bis – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), COMMA 2, COMMA 4, COMMA 5, C-BIS), C-TER), C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- **alla parte II:** Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- **alla parte III:** Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- **alla parte IV:** Criteri di selezione – **è sufficiente compilare solo la Sezione α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione"** mediante spunte alle opzioni SI/NO alla domanda "soddisfa i criteri di selezione richiesti". *In tal caso si precisa che non si terrà conto in fase di ammissione alla procedura di gara della correttezza delle ulteriori eventuali dichiarazioni rilasciate dal concorrente in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m. rese nelle successive sezioni A, B e C della parte IV.*
- **alla parte VI:** Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

ATTENZIONE: Nella parte III - Motivi di esclusioni - del DGUE, il concorrente è tenuto a rendere dichiarazioni complete in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza "nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o

meno di partecipare alla procedura competitiva”.

In particolare, **il concorrente deve dichiarare**, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, **tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del Codice**. La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara spetta alla Stazione appaltante.

Pertanto, nelle dichiarazioni vanno incluse non solo le condanne per i reati elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 80 prima citato, ma tutti i precedenti riferiti ai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo avanti menzionato. Nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda.

Il concorrente non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che il concorrente non può comunque considerarsi esonerato dalla dichiarazione in sede di gara dei reati rispetto ai quali si sono già verificate le condizioni che legittimano l’estinzione *ope legis*, pur sussistendo quindi, già dal momento della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti ai fini dell’estinzione del reato medesimo. Tale obbligo informativo in favore della Stazione Appaltante viene meno solo qualora il Giudice dell’esecuzione abbia dichiarato l’estinzione del reato, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge. Infatti l’estinzione del reato, per ragioni di certezza giuridica e di rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, non opera “*ipso iure*” ma richiede pur sempre una formale pronuncia da parte del Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p.

Pertanto, fino a quando non sia stato emanato il formale provvedimento di cui al suddetto art. 676 c.p.p., il concetto di “reato estinto” non può essere invocato dal concorrente e pertanto lo stesso concorrente non può ritenersi esonerato dalla relativa dichiarazione in sede in gara.

Inoltre, nella parte III Sezione D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore - del DGUE, il concorrente, nel caso in cui dichiari di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/99 dovrà motivare la non assoggettabilità al tale disciplina. In particolare, nel caso in cui il concorrente occupi 15 o più dipendenti e dichiari di non essere tenuto all’applicazione della legge di cui trattasi, lo stesso deve illustrare nelle motivazioni il dettaglio del computo del personale che ha determinato la non assoggettabilità alla legge.

Il DGUE e le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE dovranno inoltre essere sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Mod. A.2 bis dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, il DGUE e il Mod. A.2 bis, dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l’apposito modello **A.2.1 – “Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie”**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della consorziata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 110, comma 4, del Codice.

L'inserimento nel sistema dei DGUE, del Mod. A.2 bis e del modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie", avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016)

Non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30.

E' ammesso per le categorie OG1 e OS28 alle seguenti condizioni:

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nella presente lettera di invito (avvalimento), deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.** Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- le risorse e mezzi, (personale, attrezzature ecc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'affidamento, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE e il Mod. A.2 bis;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrice, ausiliaria"** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il Modello A.2 bis e il modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrice, ausiliaria" compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 del Codice, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

CONCORDATO PREVENTIVO

Nel caso in cui l'operatore economico

- a) abbia depositato domanda di concordato preventivo,
- b) ovvero sia stato ammesso a concordato preventivo,
- c) ovvero sia stato ammesso a concordato preventivo e la sua partecipazione alle procedure di affidamento sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente lettera di invito, **deve dichiarare nel DGUE, nella sezione C – parte III, di trovarsi in tali situazioni, ai sensi dell'art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice.**

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE, deve:

1. produrre un proprio DGUE e il Mod. A.2 bis;

2. rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, e ausiliaria," disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali** dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e **la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'affidamento.

Il DGUE, il Modello A.2 bis ed il modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, e ausiliaria," compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 4 e 6, D.Lgs. n. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ex art 49 del DL 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 non si procederà ad autorizzare il subappalto nel caso in cui l'operatore economico indicato come subappaltatore abbia partecipato, in qualsiasi forma, alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Il concorrente **indica nella sezione D della parte II del DGUE** le lavorazioni che intende subappaltare, tenuto conto che **il subappalto della categoria prevalente OG1 è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo delle stesse** In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato per tutta la durata di validità dell'appalto.

Coerentemente a quanto prescritto dallo stesso articolo 105, comma 4, alla lett. b, del Codice, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da assumere e dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso Codice.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo capoverso del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso decreto, che non eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto in proprio, possono eseguirli con i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ultimo capoverso, del Codice, le prestazioni affidate da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) dello stesso decreto ai propri consorziati non costituiscono subappalto.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice al quale complessivamente si rimanda per la disciplina del subappalto.

A.2 bis) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), COMMA 2, COMMA 4, ART. 80 COMMA 5, C-BIS), C-TER), C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale da parte dei soggetti indicati al precedente paragrafo A1) del modello di dichiarazione allegato A.2 bis), una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., nonché nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 2, comma 4, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis) e f-ter).

La dichiarazione sostitutiva è, inoltre, presentata da ciascuna ausiliaria, consorziata designata.

A.3) PASSOE debitamente sottoscritto dal concorrente, come richiesto dall'ANAC, per consentire alla Stazione appaltante l'accesso ai dati ed ai documenti ad esso associati **(che contenga, nel caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria e le mandanti; nel caso di consorzi, le consorziate; nel caso di avvalimento l'impresa ausiliaria).**

A.4) GARANZIA PROVVISORIA: in applicazione dell'art. 1 co. 4 del Decreto legge n. 76 del 16 Luglio 2020 come convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020 la stazione appaltante **non richiede** le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A.5) DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo pari a € 20,00. Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara".

IL CODICE CIG ATTRIBUITO ALLA PRESENTE GARA E': XXXXXXXXXX

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 266/2005.

Nota bene: la documentazione amministrativa richiesta nella presente lettera di invito per la quale non sia stato eventualmente previsto un apposito spazio dedicato a sistema deve essere inserita nella "Documentazione aggiuntiva"

6.3 B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con tre cifre decimali, applicato all'importo a base di gara al netto di IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza, corrispondente a **€ 202.915,76 (duecentoduemilanovecentoquindici/76)**.

In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero inferiore di decimali, per i decimali mancanti verrà assegnato il valore "0" tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al numero stabilito. In caso di ribasso percentuale espresso mediante un numero di decimali maggiore di tre, verrà arrotondata la terza cifra decimale all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non sono ammesse offerte alla pari o al rialzo, a pena di esclusione dalla gara.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:

- nell'apposito spazio "**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta.

- nell'apposito spazio "**costo della manodopera**", la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Gli "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" e il "costo della manodopera":

- costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Per presentare l'offerta economica l'operatore economico dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti e deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "offerta economica" generato dal Sistema.

7. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al precedente paragrafo 6, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta e la documentazione economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura. Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **40 MB**.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

8.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE o della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere **oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero le condizioni di partecipazione alla gara (es. atto costitutivo redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in caso di RTI costituito), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) **sono sanabili**;
- Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8.2 Ai fini della sanatoria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice l'organismo di verifica assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

9. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

9.1 Le sedute di gara sono affidate all'Organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, costituito dal Responsabile del Procedimento di gara e suoi assistenti (almeno due).

L'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il:

Data:	xx	xxxxxx	2021	Ora:	11.00
--------------	-----------	---------------	-------------	-------------	--------------

presso i locali della SOC Appalti e supporto amministrativo, ubicati a Firenze in Via di San Salvi 12 – Palazzina n. 12.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai medesimi legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di una comunicazione a mezzo del sistema START nell'apposito spazio relativo alla gara stessa.

9.2 Scaduto il termine di ricezione delle offerte, l'organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, nella data indicata per la prima seduta pubblica procederà:

- 1) ad **esaminare** la documentazione amministrativa;
- 2) a **verificare** le condizioni e i requisiti di partecipazione di cui alla presente lettera d'invito, **attivare** l'eventuale soccorso istruttorio di cui al paragrafo 8 (in tal caso è sospesa la seduta pubblica fino all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio) e **abilitare** i concorrenti ammessi alla gara.
- 3) in esito alla verifica della documentazione amministrativa:
 - a) laddove le funzioni di Responsabile del procedimento di gara siano svolte dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, lo stesso **adotta il provvedimento di ammissione/esclusione** e ai sensi dell'art 76, comma 2-bis del Codice provvede ai conseguenti adempimenti di comunicazione ivi previsti;
 - b) laddove le funzioni di Responsabile del procedimento di gara siano affidate dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo ad un proprio collaboratore, quest'ultimo comunica alla stazione appaltante (SOC Appalti e supporto amministrativo) l'elenco degli operatori economici al fine di disporre le ammissioni e/o le eventuali esclusioni alla successiva fase della procedura di gara, e ai sensi dell'art 76, comma 2-bis del Codice provvedere ai conseguenti adempimenti di comunicazione ivi previsti;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti

9.3 Il Responsabile del procedimento di gara, quindi, in seduta pubblica:

- 1) **apre** le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
- 2) **procede** all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari e comunica i nominativi degli offerenti esclusi alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice;
- 3) **approva** la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di formulare la classifica di gara;
- 4)

4.1) se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque (art. 1 co. 3 D.L. Semplificazioni come convertito con legge 120/2020):

- **calcola** la soglia di anomalia secondo il metodo di cui all'art. 97 comma 2 o 2-bis del Codice in relazione al numero delle offerte ammesse.

- **applica** l'esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia così calcolata;
- **formula** proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vicina per difetto alla soglia stessa.

4.2) se il numero delle offerte è inferiore a cinque:

non calcola la soglia di anomalia e **trasmette al RUP gli esiti** della classifica di gara affinché quest'ultimo possa valutare l'attivazione della verifica di congruità.

Qualora il RUP comunichi di non procedere alla verifica di congruità, il Responsabile del Procedimento di gara riapre la seduta pubblica di gara per formulare proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora, invece, il RUP ritenga di attivare la verifica procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 10.

Nel caso in cui venga accertata la disponibilità del RUP a visionare immediatamente la nota con gli esiti della classifica di gara, il Responsabile del procedimento di gara sospende temporaneamente la seduta di gara in attesa di ricevere dal RUP comunicazione a riguardo. Nel caso in cui il RUP non rilevi la necessità di attivare la verifica di congruità dell'offerta, il Responsabile del Procedimento di gara riprenderà i lavori nella medesima seduta pubblica per procedere contestualmente a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

In caso contrario, il Responsabile del Procedimento di gara riprenderà i lavori per dichiarare chiusa la seduta e il RUP procederà ad attivare la verifica di congruità dell'offerta e gli adempimenti conseguenti secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 10**.

La verifica riguarderà anche la congruità dei costi aziendali della sicurezza afferenti l'Impresa, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché i costi della manodopera.

Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

In caso di parità il Responsabile del procedimento di gara procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

9.4 All'esito delle operazioni di cui sopra l'organismo di verifica – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale secondo quanto disposto al successivo paragrafo 10 - **formularà** la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

10. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE,

10.1 Qualora il RUP abbia deciso di attivare la verifica di congruità dell'offerta, direttamente o avvalendosi di una Commissione nominata ad hoc, procede a verificare la prima migliore offerta considerata anormalmente bassa. Qualora all'esito della verifica la stessa risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte ritenute anormalmente basse.

10.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

10.3 Il RUP direttamente o avvalendosi di una Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

10.4 Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

10.5 All'esito della valutazione effettuata dal RUP, quest'ultimo formula alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua.

11. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

11.1 La Stazione appaltante procede preliminarmente:

1) a verificare, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 ultimo capoverso D.Lgs. n. 50/2016 - laddove non sia già stato fatto in sede di verifica di congruità dell'offerta – il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando all'operatore economico un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in offerta;

2) a verificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell'operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;

b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati.

11.2 Qualora le spiegazioni fornite non giustificano la stima dei costi del personale indicato dal primo classificato, la Stazione appaltante esclude l'offerta e procede allo scorrimento della graduatoria.

11.3 Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti del primo classificato dia esito negativo la Stazione appaltante:

- procede allo scorrimento della graduatoria;

- comunica l'esito negativo della verifica al competente Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;

- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), del Codice.

11.4 La Stazione appaltante, quindi, approva l'aggiudicazione, previa verifica della stessa, ai sensi dell'art. 32 comma 5, del Codice e procede ad effettuare sull'aggiudicatario le verifiche sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice previsti nella presente lettera d'invito, **nonché dei requisiti di ordine generale** (assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 Codice e ai sensi delle altre disposizioni richiamate dalla presente lettera d'invito) mediante AVCPASS e/o mediante richiesta della documentazione a comprova a mezzo START o PEC.

11.5 I controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara, sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;

- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE, ovvero, ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del codice, nei confronti degli eventuali esecutori indicati dopo la presentazione dell'offerta;

- in caso di avalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;

- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, abbia dichiarato di aver presentato domanda o essere stato ammesso a concordato preventivo, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, commi 4 e 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inviata.

11.6 In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

11.7 Per la dimostrazione dei requisiti speciali l'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, tramite il portale AVCpass (ovvero tramite il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC in caso di mancata risposta da parte del portale AVCpass), la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti dell'attestazione SOA posseduta, in riferimento alla categoria e alla classifica dichiarata dal concorrente in sede di offerta.

Con riferimento alle lavorazioni riconducibili alla categoria OS30 e OS28, Il concorrente individuato come affidatario, non in possesso di Attestazione SOA, dovrà inviare tramite il Sistema AVCPASS o mediante PEC la seguente documentazione:

1) relativamente all'importo dei lavori:

- in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, Certificati di Esecuzione Lavori conformi allo schema Allegato B) al DPR n. 207/2010 riferiti ai lavori di natura analoga;

- in caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, dichiarazione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 86, commi 5 e 6, della succitata normativa;

2) relativamente al costo sostenuto per il personale dipendente, i documenti di cui all'art. 79, comma 11, del DPR n. 207/2010;

3) relativamente al possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica, la documentazione che attesti l'attrezzatura posseduta o disponibile, ai sensi dell'art. 79, comma 8, del DPR n. 207/2010.

In caso di avvalimento l'affidatario dovrà inviare alla Stazione appaltante, entro dieci giorni, la documentazione richiesta dalla stessa per PEC che dimostri il possesso dei criteri di selezione da parte dell'impresa ausiliaria.

11.8 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

11.9 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

11.10 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.lgs. 159/2011, s.m..

Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4-bis del D.lgs 159/2011, s.m., dalla consultazione della Banca dati nazionale antimafia BDNA, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di comunicazione antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 dello stesso Decreto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020 come modificato con L. 120/2020, fino al 31/12/2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici, è previsto il rilascio della Informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze di tutte le altre banche dati disponibili, che consente di procedere alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.

11.11 Il contratto potrà essere stipulato non prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del Codice.

La stipulazione del contratto deve avere luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo l'ipotesi del differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Per il mancato rispetto di tale termine, imputabile all'affidatario, si applica quanto stabilito dall'art.1, comma 1, del D.L. 76/2020 come modificato con L.120/2020 mediante:

- a) l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara;
- b) la revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

11.12 Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 come modificato con L.120/2020, nelle more dell'ultimazione delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi, la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..

11.13 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:

- se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., Soc.coop.p.A., Soc.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata, dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.lgs. n. 81/2008, le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, del D.Lgs. n. 81/2008;
- dichiarazione di presa visione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione da adottare nell'Azienda USL Toscana centro, attraverso la lettura dei documenti di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, disponibile in formato elettronico nel sito internet di ESTAR, all'indirizzo www.estar.toscana.it, seguendo il percorso on line: Home, Fornitori, Prevenzione per i Fornitori, Documenti e informative di sicurezza – Aziende Sanitarie, 2017.05.19 ASL CENTRO - INFORMAZIONI SU RISCHI;
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice;
- quant'altro necessario per la stipula del contratto;

11.14 Garanzia definitiva (art. 103 del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nota bene: l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva intestata all'operatore economico stesso nella quale risulti l'oggetto, il CIG e, in caso di partecipazione in forma plurima, gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario.

La garanzia fideiussoria deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare la **firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione** e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

11.15 Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere:

a) una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2 e 3;

partita 2) per le opere e impianti preesistenti: € 50.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 20.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di Responsabilità Civile per danni causati a Terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

12. AVVERTENZE

12.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

12.2 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

12.3 È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

12.4 Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente Lettera d'invito di gara, presentare una nuova offerta.

12.5 La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

12.6 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 6.1 della presente lettera d'invito.

12.7 La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera d'invito, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto con rinuncia a ogni eccezione.

12.8 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

12.9 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 art. 97 del Codice.

12.10 La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12.11 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti, e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

12.12 L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

12.13 L'aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organismo di verifica o dal RUP nel caso in cui sia stata attivata la verifica di congruità dell'offerta. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

12.14 L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del Codice.

13.2 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze, con esclusione della competenza arbitrale.

13.3 Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si invia alle informazioni pubblicate sul sito internet aziendale dell'Azienda USL Toscana centro alla sezione "Privacy". Si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura negoziata sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro; il Responsabile del trattamento dei dati relativo alla presente procedura d'appalto è il Dott. Massimo Martellini.

13.4 Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito, si rinvia alle disposizioni del Codice e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.

S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo

Il Direttore

Dott. Massimo Martellini

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

A.2) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

A.2.bis) Modello "Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. N. 445 del 28.12.2000) art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 2, comma 4, comma 5, c), c-bis), c-ter, c-quater), f-bis) e f-ter) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.";

A.2.1.) Modello "Dichiarazione integrative consorziata esecutrice, ausiliaria".

ALLEGATO A)

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: []/[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 06593810481
Di quale appalto si tratta?	Affidamento mediante Procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come aggiornato con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43 , FIRENZE.
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	D17H20007490002

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

¹ ⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

² ⁽²⁾ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

³ ⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁴ ⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁵ ⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

6 ⁽⁷⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 ⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8 ⁽⁷⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9 ⁽⁷⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>

¹⁰ ⁽⁷⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

¹¹ ⁽⁷⁾ Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono **esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore**).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo , indicare ⁽¹⁹⁾ :	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]
b) dati identificativi delle persone condannate [];	b) [.....]
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],

12 ⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

13 ⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14 ⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15 ⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16 ⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17 ⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 ⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

19 ⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Imposte/tasse	Contributi previdenziali

²⁰ (7) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>In caso negativo, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato</p> <p>b) Di quale importo si tratta</p> <p>c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:</p> <p>1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²¹⁾: [.....].[.....].[.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

<p>Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali</p>	<p>Risposta:</p>
	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

21 ^(*) Ripetere tante volte quanto necessario.

22 ^(*) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

23 ⁽⁷⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

24 ⁽⁷⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

<p>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001</p>	<p>Risposta:</p>
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

25 ^(?) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

26 (?) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

²⁷ ⁽⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei</p>	<p>[.....]</p>

28 ^(*) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29 ^(*) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30 ^(*) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31 ^(*) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32 ^(*) Ripetere tante volte quanto necessario.

documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di</p>	<p>[] Sì [] No</p>								

33 (?) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

34 (?) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35 (?) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

36 (?) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

<p>ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

37 ⁽⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

<p>indicare:</p> <p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
---	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p>[] Sì [] No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]⁽⁴⁰⁾</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

38 ⁽⁷⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 ⁽⁷⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

40 ⁽⁷⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

41 ⁽⁷⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

42 ⁽⁷⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

MODELLO A.2.1

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CONSORZIATA ESECUTRICE (Consorzio lettera ___), AUSILIARIA in relazione a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43 , FIRENZE. CUP: D17H20007490002.CIG:

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: _____

QUALE:

CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA DAL CONSORZIO _____

IMPRESA AUSILIARIA

INDICA I SEGUENTI DATI:

DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

1.2 INDIRIZZO SEDE COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE _____

1.3 DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA¹

INPS sede di _____ matricola _____

INAIL sede di _____ matricola _____ PAT _____;

Altro istituto _____ sede _____ matricola _____;

CCNL APPLICATO: _____

[COMPILARE LA RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO 1 IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA]

(PER LE SOCIETÀ' IN NOME COLLETTIVO)

- **i soci** sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale):

¹ In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.

(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)

- **i soci accomandatari** sono i sigg.ri (*nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*):

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO)

- **socio unico** (*ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita Iva*):

ovvero

- **socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro** (indicare in caso di persona fisica: *nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*; indicare in caso di persona giuridica: *ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva*):

ovvero

- **entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci:** (indicare in caso di persona fisica: *nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*; indicare in caso di persona giuridica: *ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva*):

1)

2)

- **membri dell'Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione/Consiglio di gestione) cui sia stata conferita la legale rappresentanza o Amministratore unico** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale* – con la specifica della presenza di eventuali *firme congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione*):

- Membri dell'Organo di direzione o soggetti muniti del potere di direzione (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale*):

- Membri dell'organo di vigilanza o soggetti muniti di potere di controllo (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale*):

- Altri soggetti muniti del potere di rappresentanza diversi dai componenti dell'organo amministrativo, compresi i procuratori con procura generale, i procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti e gli institori (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale* – ATTENZIONE NON INSERIRE I MERI PROCURATORI AD NEGOTIA):

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)

- la società è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____ con il seguente numero di iscrizione _____ dalla data del _____; *oppure*

la società non è iscritta, nell'Albo delle Società Cooperative;

(INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SE PRESENTI, INDICARE)

- **DIRETTORI TECNICI:** (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)

- **SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SONO:** (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta):

**E
DICHIARA:**

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Paragrafo 1

1 - l'impresa, società, o altro soggetto non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice;

2 - di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento” della stazione appaltante allegato agli atti di gara e di impegnarsi nel caso di esecuzione del presente appalto a qualsiasi titolo ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

3 [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012] (BARRARE CON una “X” UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI sotto riportate)

di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della provincia di

oppure

di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

4 Per gli operatori economici che si trovano nella situazione di cui al comma 4 o al comma 6 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i., specificare quanto segue:

di avere depositato la domanda di concordato preventivo e di essere in attesa del Decreto del Giudice e, pertanto di avere necessità di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico per l'affidamento di cui all'oggetto;

ovvero

di essere stata ammessa a concordato preventivo con Decreto del Giudice n. _____ del _____ [], e che l'ANAC ha subordinato la partecipazione alle procedure di affidamento ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di selezione previsti per l'affidamento di cui all'oggetto;

5 di essere informato che, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Paragrafo 2 Dichiarazioni integrative da rendere solo dall'impresa ausiliaria

(IN CASO DI AVVALIMENTO)

7.1. L'IMPRESA, SOCIETA' O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE :

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA _____

SEDE LEGALE _____

E VERSO L'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

A METTERE A DISPOSIZIONE, PER L'ESECUZIONE E PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO, LE SEGUENTI RISORSE/MEZZI:

FIRMATO DIGITALMENTE

N.B.: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto sottoscrittore

Allegato A 2-bis)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)

ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), ART. 80 COMMA 3, ART. 80 COMMA 4 E ART. 80 COMMA 5, LETT. C), C-BIS), C-TER, C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE

PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43, FIRENZE. CUP: D17H20007490002.CIG:

__l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente a _____ via/piazza

_____ n. _____ in qualità di _____ della

Ditta _____ P.IVA/cod.fiscale _____ con

sede legale in _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

in riferimento all'art. 80 (Motivi di esclusione) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici", come novellato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante: "Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50", e da ultimo modificato con il Decreto Legge 11 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2020, n. 120 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 80, comma 1, lett. b-bis))

1. che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale **per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile** con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10:

No (Passare alla successiva domanda 2.)

Sì (Compilare anche i successivi punti 1A. e 1B.)

1A. In caso affermativo, indicare:

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna:

data: _____

durata: _____

lettera comma 1, art. 80: _____

motivi: _____

b) dati identificativi delle persone condannate:

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:

durata del periodo d'esclusione: _____,

lettera comma 1, art. 80: _____.

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, indicare di seguito indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione:

1B. In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?

No

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in testa alla dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/ firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(**Si** (Compilare anche il successivo punto **1B1.**, sub 1), 2), 4), 5)

1B1. Rispondere alle seguenti domande:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

Si **No**

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?

Si **No**

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno? **Si** **No**

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? **Si** **No**

4) per le ipotesi **1)** e **2)** l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

No

Si - Fornire le seguenti informazioni:

elencazione della documentazione pertinente con i precisi riferimenti e con l'indicazione dell'autorità o dell'organismo di emanazione ed eventualmente, se la documentazione è disponibile elettronicamente, anche dell'indirizzo web:

5) Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, **indicare** le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO (art. 80, comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 1

2. che a carico di **institori e procuratori generali, di membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo**, se presenti, **nonché del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di socio pari o inferiore a quattro**, nel caso di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, **sussiste condanna** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo1, della direttiva 2014/24/UE (**articolo 80, comma 1, del Codice**), comprese le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10:

No ovvero **Non pertinente** (Passare alla successiva domanda **3.**)

Si (Compilare anche i successivi punti **2A.** e **2B.**)

2A. In caso affermativo, indicare:

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna:

data: _____

durata: _____

lettera comma 1, art. 80: _____

motivi: _____

b) dati identificativi delle persone condannate:

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:

durata del periodo d'esclusione: _____

lettera comma 1, art. 80: _____

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in testa alla dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

2B. In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (**autodisciplina o "Self-Cleaning"**, cfr. articolo 80, comma 7)?

No

Si (*Compilare anche il successivo punto 2B1., sub 1, 2, 4 e, 5*)

2B1. Rispondere alle seguenti domande

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? **Si** **No**

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?

Si **No**

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno? **Si** **No**

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? **Si** **No**

4) per le ipotesi **1)** e **2)** l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

No

Si – *Fornire le seguenti informazioni:*

elencazione della documentazione pertinente con i precisi riferimenti e con l'indicazione dell'autorità o dell'organismo di emanazione ed eventualmente se la documentazione è disponibile elettronicamente, anche dell'indirizzo web:

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO (art. 80, comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 2

3. che a carico di **institori e procuratori generali**, nonché per i **membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se presenti, **nonché del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di socio pari o inferiore a quattro**, nel caso di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, **sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (**art. 80, comma 2 del Codice**), e quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, dello stesso D.lgs. 159/2011:

No ovvero **Non pertinente** (*Passare alla successiva domanda 4.*)

Si - *Fornire le seguenti informazioni:*

se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione:

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in testa alla dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/ firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 80, comma 4)

4. che l'operatore economico **ha commesso violazioni gravi**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti:

No, non ho commesso le violazioni gravi sopraindicate (Passare alla successiva domanda 5.)

Sì, ho commesso le violazioni gravi sopraindicate (Compilare la seguente tabella)

Indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo? (Specificare):	c2) [.....]	c2) [.....]

d.1) se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, avendo pagato o essendosi impegnato in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza di presentazione dell'offerta;	d.1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d.1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
ovvero	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
d.2) se il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto anteriormente al termine per la presentazione dell'offerta.	d.2) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d.2) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
(articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽¹⁾ : [.....][.....][.....]	

ILLECITI PROFESSIONALI (art. 80, comma 5, lettera c)

5. che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:

No

Sì - Fornire informazioni dettagliate

INFLUENZA INDEBITA DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (art. 80, comma 5, lettera c - bis)

¹ ^(*) Ripetere tante volte quanto necessario.

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in testa alla dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

6. che l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione:

No

Si - *Fornire informazioni dettagliate*

CARENZE NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI O CONCESSIONI (art. 80, comma 5, lettera c - ter)

7. che l'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:

No

Si - *Fornire informazioni dettagliate*

GRAVI INADEMPIMENTI NEI CONFRONTI SUBAPPALTATORI (art. 80, comma 5, lettera c - quater)

8. che l'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato:

No

Si - *Fornire informazioni dettagliate*

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-bis)

9. che l'operatore economico **ha presentato** nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti **documentazione o dichiarazioni non veritiere**:

No

Si

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-ter)

10. che l'operatore economico **è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione** nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico:

No

Si

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in testa alla dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/ firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Firenze, li
Prot.
Trasmessa via PEC **Spett.le**

PEC:



LETTERA CONTRATTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43 , FIRENZE. CUP: D17H20007490002.CIG:

Con determinazione dirigenziale nr. xxxx del xxxxxxxx è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto a favore di xxxxxxxx di seguito denominato "appaltatore".

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, s.m., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo.

Si allega alla presente modello di lettera-accettazione da restituire per PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di Codesto operatore economico, con il quale viene altresì formalizzata l'accettazione di tutte le clausole contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO
Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana Centro
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Meucci
Direttore dei Lavori:
Appaltatore:
Importo a base di gara soggetto a ribasso: €
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso d'asta:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse e allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non tutti materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

PROGETTO ARCHITETTONICO

xxxxxxxxxx

PROGETTO IMPIANTI ELETTTRICI, MECCANICI

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Capitolato Speciale di Appalto e allegati;
- offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara telematica;
- garanzia definitiva;
- polizza assicurativa;

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

4. Il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina dirigenziale indicata in premessa.

E' stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e s.m. tramite BDNA.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori citati in premessa e descritto all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), del D.P.R. 207/2010, limitatamente alle disposizioni attualmente in vigore e richiamate dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del Codice, del D.Lgs. 81/2008, della L.R.Toscana 38/2007 e di tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo ai lavori è il seguente: 8883858789;

Art. 3 – Importo del contratto

1. L'importo contrattuale è pari a € xxxxxxxx = (diconsi xxxxxxxxxxxxxxxx) di cui:

- € xxxxxxxx = (diconsi xxxxxxxxxxxxxxxx) per i lavori oggetto dell'offerta di ribasso

- € xxxxxxxx = (diconsi cxxxxxxxxx) per oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva a liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. 50/2016;

3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Art. 4 – Emergenza Sanitaria

1. L'Appaltatore si impegna – limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID-19 – ad adottare le misure di sicurezza previste dal D.P.C.M. del 17.05.2020, in particolare nell'allegato 13 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" e nell'elenco delle misure "anti COVID-19" di cui alla Delibera della G.R.T. n. 645 del 25.05.2020.

L'adozione di dette misure comporterà un incremento dell'importo del contratto secondo le indicazioni contenute nella citata Delibera della G.R.T. n. 645.

2. Come previsto dal D.P.C.M. del 17.05.2020 l'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza sarà riconosciuto all'Appaltatore per tutta la durata in cui le misure emergenziali resteranno in vigore, tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica. Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le lavorazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di gara.

3. Il riconoscimento all'Appaltatore dell'incremento dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID-19 è subordinato alla sua dichiarazione – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 – con la quale dichiara di:

a) non aver beneficiato di "extrasomme" dovute al COVID-19 da contributi pubblici o sovvenzioni;

b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltate se sarà beneficiario di contributi pubblici o sovvenzioni al fine di consentire alla stessa di cessare le

eventuali compensazioni dovute quali ristoro per i maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali sopportati.

Art. 5 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante i documenti tecnici, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 6. - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Firenze, Via Medardo Rosso n° 26, indirizzo PEC: mipe@pcert.it; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.

3. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'affidatario dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010:

presso ----- sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN:-----.

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

-

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art 7. - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto, previa convocazione dell'esecutore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i

dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 4 del CSA.

Art 8. - Sospensioni o riprese dei lavori

1. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 9 Penale in caso di ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1.00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA nell'articolo 30 e ss.

Art.10. – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Inoltre, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per l'esecuzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dagli artt. 63 e ss. del CSA.

Art. 11. - Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a corpo e delle eventuali lavorazioni a misura e in economia si richiama quanto disposto agli artt.34 e 35. del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 12. - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Trova in ogni caso applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art.106, comma 1, del Codice dei Contratti.

Art. 13. - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti e in base a quanto stabilito dall'art. 47 e ss. del CSA.

Art. 14. - Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti

Si richiamano le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto concernenti la disciplina economica e le modalità di pagamento del presente appalto (Capo 8. Disciplina economica). In particolare si specifica:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione viene corrisposto all'appaltatore l'anticipazione nella misura del venti per cento (20%).

2. Ai sensi dell'art. 207 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, "*Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici*", convertito in Legge n.77 del 17/07/2020 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e l'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19*", a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le risorse stanziare dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto.

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo comma 6.
4. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al secondo periodo dell'art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. L'erogazione dei corrispettivi sarà corrisposto all'affidatario con le modalità specificate agli artt. 40 e ss. del CSA.
6. Il pagamento dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà, previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'esecutore, secondo quanto previsto dall'art. 113 bis, rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in seguito all'entrata in vigore in data 26 maggio 2019, della legge n. 37/2019. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002.
7. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti nel rispetto della procedura di seguito specificata:
 - a) il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
 - b) il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016;
 - c) l'Azienda USL Toscana Centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso in via telematica tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO).
Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;
 - d) l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – P.Iva 06593810481 come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione; Area fiorentina (ex AUSL 10 Firenze), Codice Univoco Ufficio (UFL7WY) - Codice IPA (ausltc);
 - e) l'Azienda USL Toscana Centro, Area Amministrazione Bilancio e Finanza, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002;
8. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, codice civile, il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
9. In merito alla tracciabilità dei pagamenti: - l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i; - l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 15. - Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il

certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.

Art. 16. - Risoluzione del contratto e recesso

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (al seguente link:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-/disposizioni-general/85-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/16516-codice-di-comportamento>

consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i. j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

6. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

7. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 32 e 33 del CSA.

Art. 17 - Controversie

1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito agli artt. 18 e 19 del CSA

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore è tenuto a depositare presso la stazione appaltante: a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto approvato dalla Stazione Appaltante.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Articolo 20. - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che *intende/non intende* subappaltare i lavori oggetto dell'appalto.

3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le parti dei lavori appositamente indicate dall'affidatario in sede di offerta, e più specificamente _____ possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

4. La ditta subappaltatrice è tenuta ai medesimi adempimenti richiesti dall'affidatario, al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è tenuto in particolare all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010; il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità, di apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

5. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi stabiliti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. In caso contrario, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, unitamente a documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito al Capo.11 del CSA.

Articolo 21. - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fideiussoria numero _____ del _____ rilasciata dal _____, per l'importo di € _____ = pari al _____% dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. - Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'art. 2049 del CC, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo polizza assicurativa numero _____ del _____, rilasciata dal _____, per un massimale non inferiore all'importo del contratto e così ripartito:

- a) per le opere oggetto del contratto: euro _____;
- b) per le opere e impianti preesistenti: euro _____;
- c) per demolizioni e sgomberi: euro _____.

La polizza assicurativa, di cui al precedente comma 2, deve assicurare l'Azienda anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (RCT), per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto viene stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti.

2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione appaltante della lettera di accettazione del presente contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

PER l'Azienda USL Toscana centro

Dr. Massimo Martellini

DIRETTORE SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

(documento firmato digitalmente)

Allegato n.1 Copia da restituire

LETTERA –ACCETTAZIONE dell'aggiudicatario

Rif.n. a cura dell'operatore economico)

Trasmessa via PEC

Spett.le
Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica

pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana centro



LETTERA CONTRATTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Via della Colonna 43 , FIRENZE. CUP: D17H20007490002.CIG:

Il sottoscritto nato il
..... a
(Prov.....) residente a
(Prov.....) in Via

In qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Titolare; Legale Rappresentante; Procuratore come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente

dell'impresa -----aggiudicatario della procedura negoziata in oggetto, che svolgerà i lavori previsti dall'appalto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto prot. nr. _____ del _____ sottoscritta dalla stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:

1. art. 7 - "Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori";
2. art. 14. - "Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti";
3. art. 16 – "Risoluzione del contratto e recesso";
4. art. 17 - "Controversie".

Data _____

PER L'AGGIUDICATARIO
(*indicare legale rappresentante*)
(*documento firmato digitalmente*)



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Piazza Santa Maria Nuova, 1 Firenze

DIPARTIMENTO AREA TECNICA S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali Firenze

Via di San Salvì, 12 Firenze

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Via della Colonna 43 Firenze



Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un consultorio familiare presso un edificio nel complesso Spedale degli Innocenti

Direttore generale:	Dott. Paolo Morello Marchese
Responsabile del procedimento	Ing. Luca Meucci
Progettazione architettonica e valutazioni esigenze:	Arch. Dafne Fontani Geom. Ivan Capanni, P.I. Serena Fiorini, Geom. Luca Alberti
Progettazione impianti meccanici ed elettrici	Ing. Antonio Pagano
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Ing. Antonio Pagano

Livello progettazione: Esecutivo

oggetto dell'elaborato:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE NORMATIVA E ALLEGATI

codice elaborato

DG_CSA_13

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Emissione per progetto	01/09/2021			

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO UN
EDIFICIO NEL COMPLESSO SPEDALE DEGLI INNOCENTI
Via della Colonna 43, Firenze (FI)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LAVORI A CORPO**

art. 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
art. 43, commi da 3 a 6, del D.P.R. 207/2010

PARTE GENERALE: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CUP:	D17H20007490002.
CIG:	
RIF. DRT:	1AA_002

Area attuazione investimenti	Responsabile Procedimento	Coordinatore Progettazione	Progettazione
S.O.S. Gestione Investimenti Zona Firenze	Ing. Luca MEUCCI	Ing. Luca ME	Arch. Dafne Fontani

Codice elaborato

DG.CSA_13

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	FIRMA
00	Emissione per progetto	01/09/2021	Arch. Dafne Fontani	

INDICE

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	9
ART.5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....	9
CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO	10
ART.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	10
ART.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	10
ART.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
ART.9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE.....	12
ART.10 D.LGS. 50/2016: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO	12
ART.11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	13
CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART.12 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI.....	14
ART.13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE.....	14
ART.14 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI	15
CAPO 4. CAUZIONI E GARANZIE	16
ART.15 GARANZIA PROVVISORIA	16
ART.16 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA	16
ART.17 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI	17
CAPO 5. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18
ART.18 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI	18
ART.19 CONSEGNA E INIZIO LAVORI.....	18
ART.19 BIS CONSEGNA ANTICIPATA IN CASO DI URGENZA	20
ART.20 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	20
ART.21 PROROGHE	21
ART.22 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	21
ART.23 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	23
ART.24 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	24
ART.25 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZA.....	25

ART.26 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	26
ART.27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE	27
CAPO 6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	28
ART.28 LAVORI A CORPO	28
ART.29 EVENTUALI LAVORI A MISURA	29
ART.30 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	29
ART.31 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	30
CAPO 7. DISCIPLINA ECONOMICA	31
ART.32 ANTICIPAZIONE	31
ART.33 PAGAMENTI IN ACCONTO	31
ART.34 PAGAMENTI A SALDO.....	32
ART.35 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	33
ART.36 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	34
ART.37 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	34
ART.38 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	35
ART.39 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	35
CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	36
ART.40 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	36
ART.41 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	38
CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	40
ART.42 NORME DI SICUREZZA GENERALI	40
ART.43 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	41
ART.44 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).....	42
ART.45 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	42
ART.46 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	43
ART.47 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	43
CAPO 10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO, DISTACCO MANO D'OPERA	45
ART.48 SUBAPPALTO	45
ART.49 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	47
ART.50 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	48
CAPO 11. RISERVE, CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO, MANODOPERA.....	50
ART.51 RISERVE	50
ART.52 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51

52.1 RISOLUZIONE BONARIA IN VIA AMMINISTRATIVA	51
51.2 TRANSAZIONE	52
51.3 RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	52
ART.53 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	52
ART.54 RECESSO.....	56
ART.55 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	56
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	58
ART.56 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	58
ART.57 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	58
ART.58 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	59
CAPO 13. NORME FINALI	60
ART.59 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	60
ART.60 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	62
ART.61 ONERI ED OBBLIGHI PER L'APPALTATORE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA	62
ART.62 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI.....	64
ART.63 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE	65
ART.64 TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI RIFIUTI.....	65
ART.65 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	66
ART.66 CUSTODIA DEL CANTIERE	66
ART.67 CARTELLO DI CANTIERE	66
ART.68 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	66
ART.69 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	66
ART.70 DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	67
ART.71 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	68
ART.72 ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI	68
ART.73 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA	70
TABELLA A	72
TABELLE B	74
TABELLA C.....	75
TABELLA D	76
ALLEGATO A.....	78
ALLEGATO B	90
ALLEGATO C	92

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

a) Denominazione conferita dalla stazione appaltante:

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un consultorio familiare presso un edificio nel complesso Spedale degli Innocenti, Via della Colonna 43, Firenze.

b) Descrizione sommaria: I locali saranno adattati alla nuova funzione mediante piccole modifiche distributive finalizzate alla migliore gestione degli spazi con realizzazione di un disimpegno all'ingresso per consentire all'Istituto proprietario di accedere agli spazi che non saranno utilizzati dal consultorio; l'ingresso al consultorio avverrà direttamente dall'esterno con ingresso nella zona di accoglienza e sosta di attesa nel vano seguente. Attraverso Gli ampi vani presenti con accesso dal corridoio saranno quindi suddivisi, compatibilmente con le aperture finestrate presenti e trasformati in Ufficio e 3 ambulatori, 2 dei quali con servizio igienico dedicato. Nel vano al termine del corridoio ampio e luminosissimo verrà realizzata la palestra per i corsi per la preparazione alla nascita. Sull'altro alto troveranno posto i servizi igienici e gli spogliatoi.

In sintesi, la dotazione di ambienti necessaria per il servizio in questione prevede le seguenti aree:

- area accoglienza- ingresso/uscita pazienti
 - area attesa pazienti
 - ufficio amministrativo
 - 3 ambulatori
 - 1 palestra preparazione al parto
- servizi annessi (bagni, spogliatoi, ripostiglio)

c) Ubicazione:

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento agli **elaborati di progetto** allegati al presente Capitolato.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

a.1) **Legge n. 120/2020:** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., come modificata dalla Legge 108 del 29/07/2021;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, del Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

- d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti;
- h) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costo della manodopera:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- P) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- h) **Decreto n. 49 del 2018:** il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- i) **Oneri Covid:** determinati ai sensi della Delibera Giunta Regione Toscana del 25 maggio 2020, n. 645.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è suddiviso come segue:

	CATEGORIA LAVORI	LAVORI	IMPORTO LAVORI	
A	OG1	Opere edili ed affini	€	117.879,48
B	OS30	Impianti elettrici e speciali	€	50.241,78
C	OS28	Impianti termici e meccanici	€	34.794,50
D	OG1	ONERI PER LA SICUREZZA (PSC)	€	7.142,27
IMPORTO TOTALE APPALTO POSTO A BASE DI GARA escluso IVA (compreso oneri della sicurezza)			€	210.058,03

2. L'importo contrattuale viene determinato sugli importi indicati nella tabella di cui al comma 1. È costituito dalla somma dell'importo degli oneri della sicurezza di cui al rigo D, non soggetto a ribasso, e dall'importo dei lavori di cui al rigo A+B+C al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo D.
3. Per quanto attiene alla fattispecie ed alla relativa regolamentazione delle categorie si fa esplicito rimando alla **Tabella B** allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.
4. Con la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25.05.2020, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 con il DPCM 17.05.2020 e relativi Protocolli, sono state approvate le "misure anticovid-19" (allegato 1 e allegato 2 alla DGRT n. 645/2020) per i contratti di appalto di lavori. In conformità alle disposizioni della DGRT n. 645/2020 avanti richiamata, la Stazione Appaltante ha previsto nel presente appalto l'opzione di modifica del contratto, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.106 del codice dei Contratti.

L'importo dell'appalto non tiene conto delle maggiori somme necessarie per l'attivazione delle misure derivanti dall'emergenza Covid-19. Le spese generali sono state conteggiate al 15% (quindici per cento).

L'incremento delle spese generali dovuto alla questione dell'emergenza COVID-19 pari a € 3.528,97 è inserito all'interno delle Somme a disposizione nella voce Imprevisti.

I costi della sicurezza specifici per la gestione dell'emergenza COVID-19, pari a € 5.712,50 previsti nel PSC sono contenuti all'interno dei costi della sicurezza.

Qualora, al momento della consegna dei lavori, sia ancora vigente lo stato di emergenza sanitaria, verranno riconosciute modifiche in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti, corrispondenti all'incremento economico per oneri COVID e così individuate:

- aggiungendo ad ogni prezzo di contratto il 2% sulle spese generali che passeranno dal 15% al 17%;
- contabilizzando gli oneri della sicurezza COVID-19 previsti nel PSC.

A tal proposito si evidenzia che l'importo TOTALE dell'appalto posto a base di gara è quello riportato in tabella al comma 1 del presente articolo.

Nella tabella che segue è evidenziata la misura dell'incremento economico che sarà applicata se, al

momento della consegna dei lavori, sarà ancora in essere lo stato di emergenza sanitaria.

APPLICAZIONE ART.106 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 AI SENSI DELLA DGRT 645 del 25 MAGGIO 2020			
IMPORTI IN AUMENTO			
1	Oneri misure ANTICOID-19 (sicurezza)	€	5.712,50
2	Oneri misure ANTICOID-19 (incremento 2% spese generali sugli oneri COVID da PSC)	€	99,35
3	Oneri misure ANTICOID-19 (incremento 2% spese generali su oneri NON COVID da PSC)	€	124,21
4	Oneri misure ANTICOID-19 (incremento 2% spese generali sulle lavorazioni)	€	3.528,97
TOTALE INCREMENTO ECONOMICO			9.465,03

5. Ai fini della determinazione delle classi di importo di cui all'art. 2 comma b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.2) della Legge 108/2021, rileva l'importo riportato nella tabella di seguito riportata, casella **IMPORTO TOTALE APPALTO** (art. 35 co. 4 del Codice dei contratti).

	LAVORI	Soggetti a ribasso (€)	NON soggetti a ribasso (€)
1	Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela	202.915,76	
2	ONERI PER LA SICUREZZA (PSC)		7.142,27
3	Oneri misure ANTICOID-19 (sicurezza)		5.712,50
4	Oneri misure ANTICOID-19 (incremento 2% spese generali sugli oneri COVID da PSC)		99,35
5	Oneri misure ANTICOID-19 (incremento 2% spese generali su oneri NON COVID da PSC)		124,21
6	Oneri misure ANTICOID-19 (incremento 2% spese generali sulle lavorazioni)	3.528,97	
Totale Lavori soggetti a ribasso		206.444,73	
Totale Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso			13.078,33
IMPORTO TOTALE APPALTO		219.523,06	

ART.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente **"A CORPO"** ai sensi dell'art.3, comma 1) lett. dddd), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo

studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento Generale, utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo comma 5, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 e 149 del Codice dei Contratti.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
7. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell'appalto, l'incameramento del deposito cauzionale promissorio dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente e scorporabili come segue:

LAVORAZIONI	CATEGORIE D.P.R. 207/2010	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO TOTALE A CORPO	% SUL TOTALE	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE
			(SI/NO)	(compreso oneri sicurezza)(EURO)	(inclusa sicurezza)		(SI/NO)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1	I *	SI	125.021,75	59,52%	PREVALENTE	SI
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	ART.90	SI	50.241,78	23,92%	SI	SI
IMPIANTI MECCANICI	OS28	ART.90	NO	34.794,50	16,56%	SI	SI
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 210.058,03	100%		

(*) con beneficio incremento di 1/5 della classifica di qualificazione ai sensi dell'art. 61, comma 2, del Regolamento generale

2. Le categorie di cui al comma 1 costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione

lavori di cui all'articolo 83, comma 4 del Regolamento generale.

3. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicati nelle **Tabelle B**, allegate al presente Capitolato. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e/o subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato, con i limiti e le prescrizioni di cui alle norme vigenti.
4. Ogni aspetto afferente la qualificazione e l'individuazione delle categorie/lavorazioni scorporabili e subappaltabili così come individuate nella lettera di invito e contratto di appalto è indicato e dettagliato nelle Tabelle B allegate al presente Capitolato.

ART.5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella **Tabella C**, allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO

ART.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

ART.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il **Capitolato generale d'appalto (DM 145/2000)**, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - b) il presente **Capitolato speciale** comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli **elaborati grafici** e gli **altri atti del progetto**, come elencati nell'**elenco elaborati**, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'**elenco dei prezzi unitari** come definito al precedente articolo 3;
 - e) il **computo metrico** e il **computo metrico estimativo**;
 - f) il **Piano di Sicurezza e Coordinamento**, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il **Piano Operativo di Sicurezza** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il **Cronoprogramma dei Lavori** di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - i) le **polizze di garanzia** di cui agli articoli 16 (garanzia definitiva) e 17 (polizze) del presente Capitolato.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il **Codice dei contratti**, D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e/o correzioni;
 - b) il **Regolamento generale**, D.P.R. n.207 del 2010, per quanto applicabile;
 - c) il **Decreto Legislativo n. 81 del 2008**, con i relativi allegati;
 - d) la **L.R. n. 38** del 13 luglio 2007 e il relativo regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/R del 7 agosto 2008;
 - e) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
 - f) le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018;
 - g) il Testo Unico dell'edilizia DPR 6 giugno 2001, n.380.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato e all'art. 216, comma 27-octies del Codice dei Contratti, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fissa ed invariabile.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART.9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei Contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice e laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.
5. Le modifiche della titolarità del contratto di appalto sono disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) del detto articolo si applica a tutte le fattispecie ivi richiamate, purché tali modifiche non implicino altre modifiche sostanziali al contratto e non siano finalizzate ad eludere il Codice e successive integrazioni e revisioni.

ART.10 D.LGS. 50/2016: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 30 del e successivi aggiornamenti, oltre al relativo Allegato 10.
2. In caso di inottemperanza troverà applicazione il comma 2 dell'art. 103 e successivi aggiornamenti.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del , l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs 124/2004.

ART.11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto D.M.19 aprile 2000, n.145.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2018).
5. Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
6. Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.12 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 50/2016, per comunicazioni formali tra le parti contraenti afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) o in alternativa telefax o lettera raccomandata A.R; affinché si possa far valere la comunicazione e sia validamente opposta. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro **10** (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
2. Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il Responsabile del Procedimento valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di entro **10** (dieci) giorni, (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
4. Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo email del **Responsabile del Procedimento**
Ing. Luca Meucci
Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
5. L'appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.

ART.13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto (DM 145 /2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto (DM 145 /2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145 /2000 Capitolato Generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ART.14 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti all'art. 33 del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:
 - a. il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
 - b. il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all' art. 30 comma 5-bis del ;
 - c. l'Azienda USL Toscana Centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso alla ditta in via telematica tramite il nodo smistamento ordini (NSO) Area Fiorentina (ex USL 10 Firenze), Codice Univoco Ufficio UFL7WY codice IPA (AUSLTC). Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;
 - d. l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – P.IVA **06593810481** come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione;
 - e. l'Azienda USL Toscana Centro, Area Amministrazione Bilancio e Finanza, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei termini di quanto previsto all'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D Lgs. 231/2002.
2. L'Appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della , come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tale scopo l'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto.

CAPO 4. CAUZIONI E GARANZIE

ART.15 GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della L. 120/2020, trattandosi di procedura negoziata di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., agli offerenti non è richiesta una garanzia provvisoria.

ART.16 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei Contratti, in conformità alla scheda tipo allegata al D.M. 31 del 19/01/2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito, lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del venti per cento (20%) cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del Codice dei Contratti penultimo capoverso se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui

al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART.17 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è tenuto a prestare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto in ogni caso almeno **10** (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, polizza assicurativa (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (C.A.R.). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, comma 7, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)"; essa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, distinta per le opere, le preesistenze, demolizioni e sgomberi secondo gli importi definiti nella **Tabella D**; la garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore nelle stesse misure stabilite ed indicate nella **D** allegata al presente Capitolato.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell'art. 103, comma 7 (R.C.T.) deve essere stipulata per la somma assicurata (massimale/sinistro) indicata nella **D** allegata al presente Capitolato.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante. In particolare si riscontrano i seguenti casi:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
8. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime

delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 5. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.18 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 19-bis, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

ART.19 CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45** (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, fatto salvo quanto previsto all'art. 19-bis.
2. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 43 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha

diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 13 e 14. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 15.

6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre **60** (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. Nelle ipotesi previste dai commi 5, 6 e 7 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.
9. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
10. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori se prevista in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Quando il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.
11. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
13. Nel caso previsto dal comma 5, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla

data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 12, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro **60** (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
15. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei Contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
16. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART.19 BISCONSEGNA ANTICIPATA IN CASO DI URGENZA

1. A parziale deroga di quanto previsto dai comma 1 e 16 del precedente articolo 18, ai sensi dell'art. 8, della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) della Legge 108/2021, fino al 30.06.2023, la Stazione appaltante procederà alla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedurati gara. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5, comma 9, ultimo periodo del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, espressamente nel verbale che l'immediato avvio dei lavori avviene ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge avanti richiamata, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali.

ART.20 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **60** (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie

difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Inoltre sono stati computati i giorni festivi necessari al completamento di eventuali interventi sugli impianti in essere, compensati in sede di analisi prezzo all'interno delle singole voci di lavorazione.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a giorni **60** (sessanta), per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

ART.21 PROROGHE

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art.20 del presente Capitolato, può chiedere proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 20.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di **10** (dieci) giorni alla scadenza contrattuale e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente. In questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 25, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 e 5 costituisce rigetto della richiesta senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

ART.22 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice degli contratti, il Direttore Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non erano prevedibili al momento della stipula del contratto. Tra le circostanze speciali rientrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali e le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili

ai sensi dell'articolo 106 comma1 lettere b) e c), comma 2 del Codice dei Contratti. Considerato quanto espresso in narrativa il Direttore Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore ordina la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori e l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - c. la descrizione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare almeno:
 - a. il precedente verbale di sospensione;
 - b. i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 20 del presente Capitolato, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26 del presente Capitolato.
10. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
11. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri previsti dall'articolo 10, comma 2 del D.M. 7 marzo 2018, n.49:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
È necessario precisare che l'incidenza delle spese generali durante il periodo di emergenza sanitaria, causato dal protrarsi della diffusione del virus SARS COV-2, viene calcolata al diciassette per cento (17%) ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25.05.2020.
Infine il risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
12. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
13. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

ART.23 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, del presente Capitolato in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a. in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 40 del presente Capitolato.

ART.24 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del , fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 21, per la sospensione dei lavori di cui agli articoli 22 e 23, per la disapplicazione delle penali

di cui all'articolo 25, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 27 del presente Capitolato.

ART.25 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZA

1. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice dei Contratti nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1‰ (uno x per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale erogata di cui al precedente comma lettera a) è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26 del presente Capitolato.
4. La penale ai sensi del precedente comma 2 lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al secondo comma lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 27 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Qualora l'appaltatore, responsabile dell'esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attività ad essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con l'appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, compresa la mancata applicazione di quanto previsto nella Offerta Tecnica, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura di cui al comma 1, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).
9. Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del DL o di suo incaricato, alla presenza dell'appaltatore o di suo incaricato. Nel caso l'appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del DL, vistato dal R.U.P. o da suo incaricato.

10. Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sarà effettuata dall'appaltatore solo per iscritto e che sarà soggetta alla verifica e convalida del DL. Una eventuale comunicazione tardiva dell'appaltatore al DL comporterà l'applicazione della penale nei medesimi termini di cui sopra; non sarà accettata, cioè, la retrodatazione dell'adempimento ovvero l'indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione. Nel caso in cui le inottemperanze di cui sotto comportassero, a giudizio del DL, la necessità di proporre all'appaltante di intimare all'appaltatore di sospendere i lavori, le relative penali saranno applicate fino alla data indicata nell'ordine di servizio relativo al provvedimento di ingiunzione della sospensione.
11. Le comunicazioni del DL o dell'appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
12. L'importo relativo ad eventuali penali in cui fosse incorso l'appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile. La penale per tardiva ultimazione sarà dedotta dall'ultimo SAL.

ART.26 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del presente Capitolato, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107, in quanto compatibile.

ART.27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a **10** (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora come disciplinato dal comma precedente.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART.28 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella **Tabella C** allegata al presente Capitolato, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo B del presente Capitolato, sono valutati a corpo in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di Esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14 del D.M. 49 del 2018, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 55, comma 5, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.
7. Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili di cui all'art. 14 del D.M. 49 del 2018, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti, nonché la disciplina dei termini e

delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a. rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nel successivo articolo 33, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b. controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

ART.29 EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 40 del presente Capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 41 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
7. Si applica quanto previsto al precedente articolo 28, comma 6, in quanto compatibile.

ART.30 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata, come segue:
 - a. per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 41 del presente Capitolato;
 - b. per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
- nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
 - nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi;
 - nella misura definita nell'appendice della Tabella A in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

ART.31 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 7. DISCIPLINA ECONOMICA

ART.32 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile.
2. A parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, ai sensi dell'art.207 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, a parziale deroga di quanto stabilito al comma 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al **30% (trenta per cento)** dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le risorse stanziare dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto. Tale disposizione è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 13 comma 1 del D.L. 183/2020, convertito dalla Legge 21/2021.
3. Ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto richiamato al precedente comma 2, l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
4. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
5. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d. per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
7. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 6 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 5, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART.33 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del

precedente Capo 6, raggiunge un importo al netto del ribasso d'asta non inferiore al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento Lavori di cui rispettivamente all'articolo 14 lettera c) e lettera d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato ai prezzi di elenco come previsto all'articolo 2, comma 2;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, riga B;
 - c. al netto della trattenuta a garanzia dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) che viene applicata sull'importo netto progressivo dei lavori da liquidare ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. Tale trattenuta viene erogata, nulla ostando, dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. lettera d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49, che deve recare la dicitura: **«lavori a tutto il»** con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il Responsabile del Procedimento emette, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dello stato di avanzamento dei lavori il certificato di pagamento. Tale atto deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;
 - c. sul Certificato di Pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti.
4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, come sostituito dall'art. 4 della L. 37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a **60** (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 34 del presente Capitolato. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

ART.34 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto

finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione di cui all'articolo 59, comma 1 del presente Capitolato e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del corrente articolo.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata nei termini di quanto previsto all'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti - dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART.35 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 33 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al precedente articolo 33, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato dei punti percentuali per il semestre di riferimento. Il

pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART.36 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 34, comma 3, del presente Capitolato, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 35, comma 2.

ART.37 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezzi di cui all'articolo 41, comma 3 del presente Capitolato, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà, in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso.
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro **60** (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso.

ART.38 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART.39 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e della "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART.40 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Responsabile del Procedimento dipende, pertanto:
 - a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b. qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di tali richieste.
2. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei Contratti, non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti.
3. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, quando le modifiche al contratto sono conseguenti a **variazioni di prezzo** in aumento o in diminuzione, che possono essere valutati solo per l'eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (50%) dello stesso;
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, quando le modifiche consistono in lavori **supplementari**, ove un cambiamento del contraente produca entrambe gli effetti indicati ai punti 1) e 2) dell'art. 106 comma 1, lettera b). In ogni caso tale modifica non potrà eccedere il 50% del valore monetario del contratto originario;
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, quando la modifica è determinata da **circostanze impreviste ed imprevedibili** per l'Amministrazione e anche dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Inoltre la modifica non deve alterare la natura generale del contratto. Tali variazioni sono denominate **varianti in corso d'opera**.
4. Sono consentite modifiche al contratto ai sensi e per gli effetti dell', del D.Lgs. 50/2016 a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ai sensi e per gli effetti dell' lett. a);
 - il quindici per cento (15%) del valore iniziale del contratto, ai sensi e per gli effetti dell' lett. b).
5. In ogni caso le modifiche definite al comma 4 del presente Capitolato non devono alterare la natura generale del contratto e nel caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Per tutte le fattispecie sopra richiamate in ogni caso non sono consentite modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
In particolare, una modifica è considerata sostanziale qualora una o più delle seguenti condizioni sono

soddisfatte:

- a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
7. Sono, altresì, consentite le modifiche al contratto, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice dei contratti per l'eventuale attuazione delle misure ANTICOVID-19 di cui alla DGR n. 645/2020 e definite al precedente articolo 2.
 8. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (20%)**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario previa sottoscrizione di specifico **atto di sottomissione**. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 9. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per modifiche già intervenute nonché l'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice dei Contratti.
 10. E' sottoscritto un **atto aggiuntivo** nel caso di modifiche del contratto principale **superiori al limite** stabilito all' (quinto d'obbligo); in tal caso tale atto costituisce appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante con riferimento ad eventuali nuovi prezzi.
 11. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 44 del presente Capitolato con i relativi costi non assoggettati a ribasso e gli eventuali adempimenti di cui al successivo articolo 45, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al prossimo articolo 46.
 12. Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto 7 marzo 2018, n. 49, l'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi quindici giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede, con l'esecutore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.
 13. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli

ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

14. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
15. Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
16. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
17. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi come disciplinato al successivo articolo 40 del presente Capitolato.
18. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART.41 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del presente Capitolato.
2. Se tra i prezzi, di cui all'elenco prezzi contrattuale citato al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a. dal prezzario di cui al successivo comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario della Regione Toscana, anno 2021, provincia di Firenze, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei Contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.O.S. Gestioni Investimenti Zona Firenze

lavori.

CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.42 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 16, .
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - d. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - e. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 , allo stesso decreto;
 - f. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - g. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 43 commi 1, 2 e 5 oppure agli articoli 44, 45, 46 e 47 del presente Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 23 della , il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
 - a. i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
 - c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.
7. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
8. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
9. L'Appaltatore al fine di tutelare la salute dei lavoratori nei cantieri edili è tenuto al rispetto di tutte le misure di precauzione e sicurezza per il contenimento e la diffusione del virus Sars-CoV-2, riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborate dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in ossequio alle disposizioni/protocolli nazionali, regionali, aziendali in materia.

ART.43 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto i documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del ;
 - b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del ;
 - c. l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 45;
 - d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del .
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.
6. La stazione appaltante procede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria secondo quanto previsto all'art. 16 della Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38.

ART.44 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a

disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati al rigo 4 della tabella contenuta all'articolo 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'articolo 45 del presente Capitolato.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a. ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b. ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART.45 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di 6 (sei) giorni dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 6 (sei) giorni il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART.46 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro **30** (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del l'appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48 del presente Capitolato Speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 44.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 44 del presente Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART.47 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del , con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART.48 Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

4. In analogia ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del , l'appaltatore è solidalmente responsabile con i



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.O.S. Gestioni Investimenti Zona Firenze

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO, DISTACCO MANO D'OPERA

ART. 48 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto,

- tenuto conto di dover mantenere il controllo dei lavori per la parte complessiva di tempistica, logistica e sicurezza, **il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 è ammesso nella misura percentuale massima del 40,00% dell'importo delle lavorazioni stesse.**

- **il subappalto della lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS28 e OS30 è ammesso nella misura percentuale del 100% dell'importo delle stesse.**

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- i. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- ii. che il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- iii. che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato;
- iv. che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante della seguente documentazione:
 - a. copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno **20** (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, i seguenti dati:
 - j) se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - k) l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 68, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l) l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - m) l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi del presente articolo;
 - n) l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - b. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

- collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- v. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b) del presente articolo, trasmetta alla Stazione appaltante:
- o)** la documentazione attestante il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - p)** una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- vi. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- q)** se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - r)** il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
1. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a. l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (quindici) giorni.
2. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a.** ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 - b.** se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in

subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - s) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - t) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 44 e 46 del presente Capitolato speciale.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

4. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

5. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno **20** (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

6. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

7. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- b) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
- c) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai

- fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- e) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

ART.49 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (*rectius: di cui al secondo periodo*)
2. La D.L. e il Responsabile del Procedimento nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, **il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.**
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della , come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'art. 48, comma 10, del presente Capitolato si applica l'articolo 10 comma 4, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Ai sensi dell'[articolo 105, comma 3, lettera a\), del Codice dei Contratti](#) e ai fini dell'articolo 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

ART.50 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'[art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016](#) nei casi ivi contemplati, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro **20** (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore d'ufficio;
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

4. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del , aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 22 del D.Lgs. 50/2016 rilascia all'appaltatore i Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC) scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

CAPO 11. RISERVE, CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO, MANODOPERA

ART.51 RISERVE

1. Ferma restando la disciplina delle domande di cui ai precedenti articoli, relativa alla consegna delle aree e dei lavori e alla sospensione dei lavori, ove l'Appaltatore intenda formulare, per qualsiasi motivo, domande, a pena di decadenza, deve trasmetterle al Direttore dei Lavori mediante posta elettronica certificata entro i quindici giorni decorrenti dall'atto o dal manifestarsi fenomenico del fatto o della circostanza che costituiscono il presupposto fattuale della domanda, indipendentemente da qualsiasi considerazione soggettiva di percepibilità della potenzialità dannosa dell'atto ovvero del fatto o della circostanza.
2. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere formulata in maniera precisa e dettagliata, indicando con precisione le ragioni della doglianza e specificando in maniera analitica gli effetti che da essa l'Appaltatore ritiene derivino, rappresentando non solo l'eventuale importo cui ritiene di avere diritto, ma anche specificando i titoli di danno in relazione ai quali ritiene di aver diritto al risarcimento e corredando la richiesta dell'analitico sviluppo dei calcoli in forza dei quali è pervenuto alla determinazione degli importi relativi a ciascun titolo di danno.
3. L'appaltatore - a pena di decadenza - deve trasmettere al Direttore dei Lavori la documentazione a sostegno di ciascuna domanda, entro i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi alla formulazione della domanda stessa.
4. L'eventuale integrazione della documentazione a giustificazione delle domande potrà essere trasmessa dall'appaltatore in data posteriore a quella del precedente comma, solo ove l'Appaltatore si sia trovato nell'assoluta impossibilità di disporre di tale documentazione entro il termine di cui al precedente comma. In ogni caso, a pena di inammissibilità, l'eventuale documentazione integrativa dovrà essere trasmessa al Direttore dei Lavori entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui l'Appaltatore poteva acquisirne la disponibilità, secondo l'ordinaria diligenza.
5. A pena di decadenza, tutte le domande formulate dall'Appaltatore devono essere trasfuse nel registro di contabilità alla prima occasione successiva alla data di formulazione di ciascuna domanda.
6. Il registro di contabilità di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del d.m. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 2018 è periodicamente sottoposto all'Appaltatore che nel giorno in cui gli viene presentato può sottoscriverlo con o senza domande.
7. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
8. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Qualora l'Appaltatore abbia sottoscritto il registro di contabilità apponendo la dizione "con riserva" accanto alla sottoscrizione, a pena di decadenza ha l'onere di trasfondere o formulare contestualmente le proprie domande.
9. Se l'esecutore, ha firmato con riserva limitatamente alle domande che siano state in precedenza formulate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di **15** (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni

di ciascuna domanda.

10. Il Direttore dei Lavori, nei successivi **15** (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Ove le deduzioni del direttore dei Lavori non siano svolte, le riserve si intendono comunque respinte.
11. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 9, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
12. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
13. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
14. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successive al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
15. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
16. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto con la sola eccezione delle domande originate da cause i cui effetti persistano nel tempo e in relazione alle quali è possibile l'aggiornamento.

ART.52 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

52.1 RISOLUZIONE BONARIA IN VIA AMMINISTRATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, il RUP applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta fondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore di cui al comma 1.
4. Il Responsabile del Procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori e ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario con le modalità previste dall'art.

205 del D.Lgs. n. 50/2016. La proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

5. Se la proposta è accettata dalle parti, entro **45** (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo **52.3** del presente Capitolato.
6. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

51.2 TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile esclusivamente qualora non sia possibile esperire altri rimedi.
2. Ove il valore oggetto dell'importo oggetto di concessione superi i 200.000,00 euro è acquisito il parere legale interno alla struttura o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

51.3 RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART.53 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, la Stazione

Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia qualora vi siano le condizioni previste all'articolo 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 48 del presente Capitolato;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione agli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi 258 TFUE.

2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Codice dei Contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, secondo le modalità disciplinate ai commi 3 e 4 del medesimo articolo del Codice, i seguenti casi:

- a. la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. l'essere intervenuto, nei confronti dell'appaltatore, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti

3. Inoltre la Stazione Appaltante risolve il contratto nei seguenti casi:

- a) caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- b) ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, la nullità del contratto in caso di assenza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

4. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto qualora sia accertato dal Direttore Lavori, secondo la procedura prevista dalla predetta norma, un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

5. Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti, costituiscono cause di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre nei casi di cui al precedente articolo 27 anche nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. Al verificarsi di tale circostanza il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

6. Ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il contratto è altresì risolto qualora la necessità di modifica sia superiore al 15% (quindici) del valore iniziale dello stesso e alle soglie fissate all'articolo 35 del Codice. In tale ambito vi rientrano le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

7. Inoltre, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, qualora si rendano necessarie opere in aumento o in diminuzione che eccedano il venti per cento (20%) dell'importo del contratto.

8. In ogni caso la procedura è disciplinata dal comma 5 e seguenti del citato art. 108.
9. La Stazione appaltante dà luogo, inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- a) transazioni finanziarie relative a tutte le attività oggetto del presente appalto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, in applicazione del successivo art. 66 del presente capitolato;
 - b) cessione di tutto o parte del contratto;
 - c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e per inadempimenti superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - e) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - f) subappalto non autorizzato o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) associazione in partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice dei contratti;
 - h) violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door).
10. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere altresì il contratto nei seguenti casi, che costituiscono grave inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere entro **15** (quindici) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta da inoltrarsi mediante posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti:
- a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 45 del presente Capitolato, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81

del 2008;

- I. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

11. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

12. Contestualmente alla risoluzione del contratto, l'Azienda procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

13. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a sgombrare le aree di lavoro e le loro pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

14. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a. affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

15. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la

predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

16. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART.54 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma , la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Si rinvia all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 per la completa disciplina della materia oggetto del presente articolo.

ART.55 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

3. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, del , in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo del presente Capitolato Speciale.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.O.S. Gestioni Investimenti Zona Firenze

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.56 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
6. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al successivo articolo 57, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al precedente articolo 34.

ART.57 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 237 del D.P.R. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **3 (tre)** mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Qualora si preveda il collaudo, il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio

di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 2, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:
 - a. fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b. assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c. esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
7. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART.58 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

1. La stazione appaltante si riserva, qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, di procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'articolo 230 del
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. L'Amministrazione approva detto atto con propria delibera.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

CAPO 13. NORME FINALI

ART.59 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - g. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi

- alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - l. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - m. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - n. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - o. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - p. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - q. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - r. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - s. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - t. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - u. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - v. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - w. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente

concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- x. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

ART.60 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:

- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- c. a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART.61 ONERI ED OBBLIGHI PER L'APPALTATORE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. In data 5 agosto 2020 tra l'Azienda UsI Toscana Centro e le Organizzazioni Sindacali CGIL - Camere di Lavoro di Firenze, Prato e Pistoia, CISL – Unione Territoriale Firenze, Prato e Pistoia, UIL Toscana e le componenti federazioni di categoria FILLEA – FILCA – FENEAL veniva sottoscritto il **Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili**. Sono a carico dell'Appaltatore oneri e obblighi scaturenti dalla applicazione del suddetto Protocollo che costituisce parte integrante del presente Capitolato e si allega come **ALLEGATO A**. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi per l'appaltatore:

- a. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà certificare l'avvenuta formazione a termini di

- legge e di CCNL dei lavoratori, attraverso gli enti bilaterali della formazione/sicurezza del settore per i quali è prevista in aggiunta, in relazione alla tipologia di lavorazione svolta in cantiere e al rischio specifico che ne deriva e di concerto con il comitato Paritetico di settore, una formazione minimo di due ore prima del rilascio della tessera di riconoscimento e come condizione per il rilascio della stessa, all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnologica di lavoro (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" - punto 4.2.1);
- b. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà partecipare al Tavolo Permanente sulla sicurezza (TPS) costituito dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che lo presiede, la Direzione Lavori, gli RSPP, gli RLS di ogni singola azienda presente in cantiere, l'RLST di emanazione contrattuale e le OO.SS.. Tale incontro si terrà in concomitanza con la prima riunione di coordinamento del cantiere con le imprese esecutrici che il coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori deve organizzare per svolgere le sue funzioni (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" - punti 4.2.2 e 4.3);
- c. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore e tutte le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il domicilio dei dipendenti fuori sede che saranno impiegati nel cantiere. L'appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione presso il cantiere, ove fosse necessario, di sedi alloggiative per tali lavoratori, trasferisti e/o non residenti, dipendenti di tutte le imprese a vario titolo operanti nel cantiere medesimo (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" – punto 4.4);
- d. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore e le altre imprese impegnate nel cantiere dovranno attenersi agli ordini impartiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in merito agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" – punto 4.5. Al fine di garantire un controllo maggiore e più efficace dei lavoratori presenti in cantiere, ogni impresa esecutrice ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere:
- copia conforme del Libro matricola debitamente vistato dall'INAIL, aggiornato;
 - copia conforme all'originale mediante autocertificazione di conformità del registro presenza del cantiere in oggetto, debitamente vistato da INAIL;
 - copia del DURC on-line;
 - copia delle denunce mensili alla Cassa Edile complete dei dati anagrafici dei lavoratori;
 - copia conforme all'originale mediante autocertificazione di conformità di ciascun contratto di subappalto o subcontratto;
 - attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere. La formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 dovrà avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, per cui gli unici titoli riconosciuti saranno quelli rilasciati dagli Enti Bilaterali di settore;
- e. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, nel caso in cui non sia previsto il pagamento diretto delle prestazioni ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.1);
- f. **per qualsiasi importo di lavori** l'impresa appaltatrice, subappaltatrice o titolare di contratti di sub-affidamento dovranno applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

- nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con gli accordi integrativi territoriali del medesimo, vigenti nelle provincie o nella Regione Toscana ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili ed agli enti bilaterali territorialmente competenti. Tale obbligo è previsto anche per i distacchi sia nazionali che internazionali che per i singoli artigiani a Partita Iva (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punti 5.3.1 e 5.3.2);
- g. **per qualsiasi importo di lavori** l'impresa aggiudicataria, il subappaltatore e/o qualsiasi altra impresa presente in cantiere a qualsiasi titolo contrattuale, decidano di avvalersi di lavoratori in distacco, nazionale o internazionale, è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla stazione appaltante, attraverso il Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori, all'appaltatore e per conoscenza alle parti firmatarie del presente protocollo, le motivazioni del ricorso all'istituto del distacco, le generalità dell'impresa distaccante, il numero e la provenienza dei lavoratori interessati oltre che la durata del distacco stesso (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.3.3);
- h. **per qualsiasi importo di lavori** le imprese impegnate nella realizzazione delle opere dovranno aprire la propria posizione presso la Cassa Edili della Provincia di Firenze o in alternativa presso la Cassa Edile Regionale Toscana, fatta salva, per le imprese con sede legale ed operativa in Toscana, l'applicazione della trasferta regionale (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.4);
- i. **per qualsiasi importo di lavori** tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, composto da: - nome e cognome, luogo e data di nascita - fotografia - data di assunzione - la posizione Cassa Edile - ragione sociale dell'impresa di appartenenza e la partita IVA (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.5);
- j. **per qualsiasi importo di lavori** l'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla Cassa edile della Provincia di Firenze o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana), e le gravi o ripetute violazioni dei Piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ogni impresa dovrà dimostrare di avere peso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dichiarare la correlazione con il Piano Operativo di Sicurezza (POS) (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.8).

ART.62 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.159 del 10 luglio 2012) riportato in **ALLEGATO B** al presente Capitolato.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità contenuta nell'ALLEGATO B "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi".
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - d. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - e. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli

- standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- f. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - g. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante,
 - h. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 e per i contratti di importo inferiore alla soglia dell'articolo 35 del Codice, la stazione appaltante chiede all'appaltatore la compilazione del questionario semplificato in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012. Quest'ultimo modello è riportato nell'ALLEGATO C del presente Capitolato.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 25, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART.63 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Negli oneri di cui al precedente capoverso sono compresi anche gli oneri di carico, trasporto, scarico e di conferimento a discarica.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del DM 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del .
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

ART.64 TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del
 - siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART.65 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, e della Delibera GRT n. 337 del 15/05/2006, nonché dell'articolo 33 della LR Toscana 38/2007, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibile con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti nei predetti provvedimenti attuativi, solamente se ciò è compreso nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono quelli precisati anche nell'allegato 2 alla Delibera :
 - dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, , quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

ART.66 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART.67 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART.68 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
5. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
6. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART.69 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui ai precedenti articoli 35, commi 1 e 2, e 36, e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono avvenire:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. in ogni caso per i pagamenti di cui alla precedente lettera a) utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.70 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in

materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella **White list** tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
4. Fino al 30/06/2023, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c) della Legge n. 108/2021, prevede che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica e delle ulteriori banche dati, la quale consentirà di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro trenta giorni.

ART.71 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. L'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di **60** (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei Contratti.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'appalto.
5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART.72 ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla redazione degli elaborati "come costruito"

segundo i criteri e le modalità di seguito riportati.

2. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
 - d. la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
 - e. la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
 - f. il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
3. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati "come costruito". Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere. Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:
 - a. una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma secondo quanto previsto;
 - b. il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
 - c. i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
 - d. i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e dalle indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
 - e. le modalità e le scale di rappresentazione che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
 - f. i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato .pdf, .p7m ed editabile compatibile con Autocad versione 2010;
 - g. quanto altro il RUP e la D.L. ritengano necessario alla redazione degli elaborati del "come costruito".
4. Tale procedura dovrà essere presentata al RUP e alla D.L. entro 15 (quindici) giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.
5. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste.
6. In ogni caso la consegna ultima di tutta la documentazione "come costruito" e di tutte le certificazioni complete, come richiesto nei precedenti articoli, non potrà avvenire oltre **15** (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati "come costruito" e delle certificazioni, previste dal programma nonché il ritardo oltre il termine dei 90 gg di cui al precedente periodo si applicheranno le penali di cui all'art. 25 del presente Capitolato.
8. In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L., non rispondano ai requisiti richiesti, la D.L. chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduto il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.
9. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore, la D.L. avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omissso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e

rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

10. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della D.L..

11. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati "come costruito". Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.

a. Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

b. Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzetti, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria.

All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. E' importante che siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali.

Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si allegheranno le schede tecniche. Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.

c. Opere edili

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc.

Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati.

Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

ART.73 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente Capitolato o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" nei modi ivi indicati: allo scopo l'Appaltatore è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
3. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa

all'appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.

4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze, etc., con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all'Amministrazione nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE
PRESSO UN EDIFICIO NEL COMPLESSO SPEDALE DEGLI INNOCENTI
VIA DELLA COLONNA 43 FIRENZE**

CUP		D17H20007490002.
CIG		
ARCHIVIO DAT		1AA_002
P.I.		

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente **TABELLA A**:

TABELLA A			
AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO			
	<i>Descrizione</i>		TOTALE
1	Importo Totale Lavori a corpo (L)	€	202.915,76
2	Economie (E)	€	0,00
3	Importo Oneri per Attuazione PSC (OS)	€	7.142,27
T	IMPORTO TOTALE APPALTO POSTO A BASE DI GARA (1+2+3)	€	210.058,03

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, come già riportati nella **TABELLA A**:

- a. importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b. importo delle economie (E) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale, di cui al precedente punto, applicato solo alle spese generali ed utile di impresa offerto dall'appaltatore in sede di gara, come stabilito all'art. 30 dello presente CSA;
- c. importo dei Costi per la sicurezza (OS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE»;

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Descrizione</i>		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L), colonna "TOTALE" rigo 1 Tabella A	€	202.915,76	
2	Economie (E), colonna "TOTALE" rigo 2 Tabella A	€	0,00	
3	Oneri Attuazione PSC (OS), colonna "TOTALE" rigo 3 Tabella A			7.141,27

4. Ai fini della determinazione delle classi di importo di cui all'art. 2 comma b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.2 della Legge 108/2021, **rileva** l'importo riportato nella TABELLA che segue, casella IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) (art. 35 comma 4 del Codice dei contratti):

	LAVORI	(€)
1	CATEGORIA (OG1+OS30+OS28)	202.915,76
2	ONERI PER LA SICUREZZA (PSC)	7.142,27
3	Oneri misure ANTICOVID-19 (sicurezza e incremento 2% spese generali)	9.465,03
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	219.523,06

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al **rigo 1 e 2 della TABELLA A**, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:

- a. **incidenza della manodopera**, inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso (si veda elaborato specifico): **35,374%**
- b. **incidenza delle spese generali (SG)**: **15,000%%**
- c. **incidenza dell'utile di impresa (UT)**: **10,000%.**

TABELLE B
CATEGORIE DEI LAVORI - TABELLA QUALIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del regolamento Generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento Generale, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

CATEGORIE LAVORI			
	CATEGORIA SOA		IMPORTI <i>(valori in €)</i>
OPERE			
A.1.1	OG1	OPERE EDILI	117.879,48
A.1.2	OS30	IMPIANTI ELETTRICI	50.241,78
A.1.3	OS28	IMPIANTI MECCANICI	34.794,50
A.1		TOTALE OPERE	202.915,76
COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)			
A.2.1	OG1	OPERE EDILI	7.142,27
A.2		TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)	7.142,27
A.1+A.2		IMPORTO TOTALE APPALTO	210.058,03

2. In base a quanto evidenziato dalla tabella "CATEGORIE LAVORI" la categoria prevalente è:

OG1 – Edifici civili e industriali – classe I, il cui importo, al netto delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a **€ 117.879,00 + € 7.142,27 per oneri sicurezza**,

per un totale di € 125.021,75

Ai fini del subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto di dover mantenere il controllo dei lavori per la parte complessiva di tempistica, logistica e sicurezza, il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 è ammesso nella misura percentuale massima del 40,00% dell'importo delle lavorazioni stesse.

3. I lavori appartenenti alle categorie "strutture, impianti e opere speciali", ex art. 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e art. 2, comma 2, Decreto Ministeriale n.248/2016, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'appalto sono scorporabili. Tali lavorazioni sono soggette al divieto di avvalimento.

Possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

3.a) requisiti art.90 del DPR 207/2010;

3.b) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria

scorporabile;

In assenza di qualificazione devono essere subappaltate ad impresa qualificata (*Subappalto cd. Obbligatorio*)

I requisiti di cui al punto precedente sono riepilogati nella seguente tabella:

CATEGORIA/E SCORPORABILE/I					
		categoria	<i>Qualificazione richiesta</i>		<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
			<i>al 100%</i>		
			<i>Importo €</i>	<i>classifica</i>	
1	OS 30	IMPIANTI ELETTRICI	50.241,78	I	23,92%
2	OS 28	IMPIANTI MECCANICI	34.794,50	I	16,56%

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto il subappalto della lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS28 e OS30 è *ammesso nella misura percentuale del 100%* dell'importo delle stesse.

TABELLA C
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
 ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera

Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee					
n.	Parte 1 Lavori			<i>In euro</i>	<i>In %</i>
1	Opere civili				
1a	OPERE EDILI OG1		117.879,48	56,12%	
1b	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI OS30		50.241,78	23,92%	
1c	IMPIANTI MECCANICI OS28		34.794,50	16,56%	
PARTE 1 - TOTALE LAVORO A CORPO			202.915,76	96,60%	
Parte 2 Costi per la sicurezza					
				<i>In euro</i>	<i>In %</i>
2	Costi per la sicurezza				
2a	OPERE EDILI OG1		7.142,27	3,40%	
PARTE 2- TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA			7.142,27	3,40%	
TOTALE DA APPALTARE			210.058,03	100%	

TABELLA D		RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	
Descrizione		importi in euro	
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	202.915,76	
1.b	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	7.142,27	
1	Importo Appalto della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	210.058,03	
1.c	Importo opzione COVID-19 (art. 106 co.1 lett.a)	9.465,03	
2.a	Ribasso offerto in percentuale (su 1.a)		
2.a.1	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)		
3	Importo del contratto		
4.a	Garanzia provvisoria art. 93 c.1 (calcolata su 1) (è sospesa per le procedure negoziate sottosoglia ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021)	2%	
4.b	Garanzia provvisoria ridotta della metà art. 93 c.7 (50% di 4.a)		
5.a	Garanzia definitiva art. 103 c.1 (3 x 10%)		
5.b	Maggiorazione garanzia definitiva art.103 c.1 (per ribassi > al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%)		
6.a	Importo assicurazione lavori C.A.R.(1) art. 103 c.7 :	Importo contratto	
	di cui:		
6.b	a) per le opere (al massimo)	6.a - 6.c - 6.d	
6.c	b) per le preesistenze		
6.d	c) per demolizioni e sgomberi		
6.e	Importo assicurazione R.C.T. (2)	500.000,00	
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia (3)		
8	Importo Polizza indennitaria decennale (4) per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 ai sensi dell'art.103 c.8. Il limite di indennizzo è tra il 20% e il 40% del valore opera realizzata.	Non applicabile	
	di cui:		
8.a	a) per le opere		
8.b	c) per demolizioni e sgomberi		
9	Importo Polizza indennitaria decennale R.C.T. (5)		
10	Importo minimo netto stato d'avanzamento	20% al netto del ribasso	
10.a	Residuo oltre il quale è vietato lo stato d'avanzamento	10%	
10.b	Massimo liquidabile con gli stati di avanzamento	90% importo contratto	
11	Tempo utile per l'esecuzione del contratto , le cui fasi e tempistiche sono dettagliate nel CSA e Cronoprogramma	Giorni naturali, successivi e consecutivi	60 gg.
12	Penale giornaliera lavori per il ritardo	1,000%	

- (1) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks**» (**C.A.R.**) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto così distinta:
- partita a) per le opere oggetto del contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita b) per le opere preesistenti
 - partita c) per demolizioni e sgomberi
- Tale garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- (2) La garanzia assicurativa di **responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata del 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.
- (3) Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei Contratti, le garanzie di cui alle righe 6.b e 7 della Tabella D, sono estese fino a 48 (quarantotto) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo
- a) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
- (4) Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti, con decorrenza dalla data emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un limite di indennizzo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell'opera e non superiore al 40% (quaranta per cento).
- (5) Ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi di durata decennale con un indennizzo